

RESOCONTO STENOGRAFICO

151ª SEDUTA (Antimeridiana)

MERCOLEDÌ 20 LUGLIO 1988

Presidenza del Vicepresidente DAMIGELLA

INDICE

Assemblea regionale

(Comunicazione di modifica del calendario dei lavori):

PRESIDENTE 5505

Disegni di legge

(Annunzio di presentazione) 5469

«Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, "Norme per l'istituzione di parchi e riserve naturali"» (28/A) (Seguito della discussione):

PRESIDENTE 5476, 5477
5480, 5481, 5484, 5486, 5489, 5492, 5493, 5494

5495, 5496, 5497, 5498, 5501, 5502, 5503, 5504, 5505

GULICCHIA (DC), *Presidente della Commissione e relatore* 5478, 5482
5494, 5499, 5502, 5504, 5505

CUSIMANO (MSI-DN) 5483, 5493, 5500

LEANZA Salvatore (PSI) 5482

PLACENTI, *Assessore per il territorio e l'ambiente* 5482, 5483,
5484, 5486, 5487, 5490, 5499, 5503, 5505

PIRO (DP)* 5483, 5484, 5485, 5487, 5498

LAUDANI (PCI) 5486, 5487

CHESSARI (PCI) 5489, 5490

TRICOLI (MSI-DN)* 5499

AIELLO (PCI) 5505

VIZZINI (PCI) 5502, 5503, 5504

Interrogazioni

(Annunzio) 5469

(Svolgimento):

PRESIDENTE 5472

MERLINO, *Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti* 5472, 5474, 5476

XIUMÈ (MSI-DN)* 5473

LEONE (PSI) 5475

D'URSO (PCI)* 5476

Mozioni

(Rinvio della determinazione della data di discussione):

PRESIDENTE 5472

Sull'ordine dei lavori

Pag.	PRESIDENTE	5479
	CUSIMANO (MSI-DN)	5478

(*) Intervento corretto dall'oratore

La seduta è aperta alle ore 10,00

MACALUSO, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente che, non sorgendo osservazioni, si intende approvato.

Annunzio di presentazione di disegno di legge.

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato il disegno di legge n. 561, «Costituzione delle nuove province regionali», dal Presidente della Regione (Nicolosi Rosario) su proposta dell'Assessore per gli enti locali (Canino), in data 19 luglio 1988.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Invito il deputato segretario a dare lettura delle interrogazioni con richiesta di risposta orale presentate.

MACALUSO, *segretario*:

«All'Assessore per il territorio e l'ambiente, premesso che:

— si è recentemente diffusa una notizia secondo la quale sarebbe stata presentata all'Assessorato una proposta, attraverso il Consiglio nazionale delle ricerche, da parte della "Snam-Progetti" che mira ad utilizzare i forni delle cementerie "Insicem" siti in Ragusa e Pozzallo per l'incenerimento di ingenti quantitativi di rifiuti industriali, tossico-nocivi ed anche rifiuti solidi urbani;

— non più di qualche settimana fa, nella sede della Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana competente per l'industria, il presidente dell'Espi, durante un'audizione, ha ventilato un'analoga ipotesi di utilizzazione di qualcuno dei cementifici del gruppo;

— il piano regionale per lo smaltimento dei rifiuti non prospetta ancora soluzioni concrete al problema dello smaltimento dei rifiuti tossici nocivi e dei rifiuti industriali;

considerato che:

— l'eventualità di utilizzare in Sicilia i forni dei cementifici per la distruzione delle sostanze residue dei processi produttivi potrebbe essere presa in considerazione solo se preceduta da studi e sperimentazioni di sicura affidabilità, rigidamente controllati sul piano scientifico, per evitare danni facilmente ipotizzabili per la salute umana e degli ecosistemi;

considerato, inoltre, che:

— va scartata l'ipotesi di incenerire i rifiuti solidi urbani, soluzione questa per altro non prevista dal piano regionale se non per alcune aree della Sicilia, mentre dovrebbe essere del tutto esclusa in particolare per gli inquinamenti indotti e per la "strage termodinamica" che comporta;

per sapere:

— se risponde a verità quanto in premessa e quale orientamento intenda assumere il Governo;

— quali soluzioni si prospettano per lo smaltimento degli Rtn e dei rifiuti industriali e come si caratterizzano le quattro piattaforme polifunzionali da realizzarsi in altrettanti comprensori siciliani, da tempo annunciate» (1124).

PIRO.

«All'Assessore per il territorio e l'ambiente e all'Assessore per la sanità, per sapere:

— se siano a conoscenza che il mangimificio "Grasso", sito in S. Venerina (Catania), e da poco realizzato in dispregio di qualunque cautela paesaggistica, in realtà ospiterebbe anche un allevamento di polli, un allevamento di suini ed un impianto per la essiccazione della pollina, con la conseguenza di ammorbare l'aria dei dintorni (non solo di quelli immediati) con insopportabili esalazioni, di provocare disagio e di mettere in pericolo la salute pubblica;

— se intendano avviare un'indagine ed intervenire per disporre l'immediata cessazione di queste attività, per tutela del decoro e della salute pubblica e per verificare nel suo complesso l'attività ed il ciclo produttivo del mangimificio;

— se non ritengano di dover disporre un'inchiesta anche sull'operato, passato e presente, del Comune di S. Venerina, sia per quanto riguarda la concessione edilizia, il cui rilascio appare a dir poco stupefacente, sia per quanto riguarda i controlli sull'impianto stesso» (1125).

PIRO.

«All'Assessore per i lavori pubblici, all'Assessore per il territorio e l'ambiente e all'Assessore per l'agricoltura e le foreste, premesso che:

— è in stadio di avanzata realizzazione, ad opera del Consorzio di bonifica del lago di Lentini, un enorme bacino di superficie pari a quella della città di Catania, che si pretende di far passare per ricostituzione di zona umida (l'ex Biviere di Lentini), ma che avrà in realtà caratteristiche ed effetti dannosissimi su buona parte della Sicilia orientale, in quanto:

1) la quantità di acqua destinata ad alimentare l'invaso è sicuramente eccessiva e spropositata: l'invaso dovrà contenere da 50 a 134 milioni di metri cubi d'acqua e in esso dovranno essere versati annualmente 190 milioni di metri cubi, per destinarli non alle città e ai paesi assetati, ma all'industria e all'agricoltura; a questo scopo si attingerà, praticamente prosciugandoli, con effetti imprevedibili ma sicuramente sconvolgenti anche sul piano sociale, ai tre fiumi principali della Sicilia orientale, il Simeto, il San Leonardo e l'Anapo e si concentreranno

rigidamente in poche mani le risorse idriche dell'intera area. In particolare:

a) il Simeto vede già la sua portata ridotta al di sotto del minimo accettabile a causa di continui prelievi che avvengono già nel suo bacino (fiumi della Saracena, di Cutò, Troina, Dittaino, Gornalunga, Salso) e più a valle a Ponte Barca, dove vengono prelevati 37 milioni di metri cubi d'acqua all'anno; in conseguenza di ciò già oggi è praticamente assente l'apporto dei materiali sabbiosi necessari per conservare la costa, che arretra paurosamente di circa 4 metri l'anno, con andamento esponenziale, mentre le biocenosi sul fiume stesso e nella sua foce (che costituisce la riserva naturale «Oasi del Simeto», destinata a sicura sparizione) si sono drasticamente impoverite; è facile immaginare quello che accadrà se il rimanente apporto idrico sarà drenato nel lago di Lentini;

b) il San Leonardo sarà destinato (per ammissione degli stessi progettisti) a scomparire perché tutte le acque del fiume Trigona e degli altri corsi d'acqua saranno risucchiati nel serbatoio di Lentini. Analoga sorte subirebbe il fiume Anapo, la cui portata è già molto ridotta.

2) La tecnica prescelta per la realizzazione dell'invaso costituisce un assurdo ed un insulto ad ogni corretta procedura, la negazione del concetto stesso di zona umida che si dice di voler ricostruire. L'impermeabilizzazione degli argini è infatti assicurata da bitume (forse per richiamare turisti e sollecitare servizi fotografici?). Si tratta di un particolare che, assieme all'abbondante uso di calcestruzzo, dimostra incontestabilmente che non ad una zona umida è orientato il progetto (del resto, quali esperti sono stati consultati in proposito?) ma semplicemente alla costruzione di un enorme serbatoio, come del resto indicato nella stessa intestazione del progetto. Il livello del lago sarà inoltre soggetto ad oscillazioni di oltre dieci metri nel corso dell'anno, il che impedirà l'inserimento di qualunque comunità biologica propria delle zone umide e degli ambienti naturali in genere.

3) Se da quanto sopra si evince come sia assurdo distruggere zone umide, ambienti naturali, flora e fauna esistenti, per realizzarne altre del tutto improponibili, più grave ancora appare lo scopo reale al quale è destinato questo immane deposito d'acqua: vago ed indeterminato

negli aspetti ambientali decisivi (quanta acqua sarà prelevata dai principali fiumi; quali effetti sugli ecosistemi si avranno), il progetto è invece chiaro, anche se poco credibile ed inaccettabile, quanto alla destinazione: rifornire di acqua, per di più di buona qualità, le industrie di Augusta-Priolo, destinate incredibilmente ad ampliarsi, e quelle di Catania, e servire l'agrumicoltura; per quanto riguarda quest'ultimo aspetto appare grottesco che si rifornisca d'acqua un settore colpito da crisi di sovrapproduzione, il cui prodotto, come è ampiamente noto, viene in parte consistente ritirato dall'Aima per essere distrutto, il che comporta anche uno spreco d'acqua.

Per sapere:

— come sia stato possibile autorizzare tale progetto e se si sia tenuto conto dei gravissimi costi ambientali, economici e sociali che esso comporta;

— se non intendano intervenire con urgenza per un drastico ridimensionamento del cantiere, per l'eliminazione della bitumazione degli argini, per le garanzie del minimo impatto possibile sull'ambiente e sui regimi fluviali in particolare, dato il loro compito di equilibratori generali del territorio e del clima;

— se, in particolare, non intendano intervenire per garantire il mantenimento del fiume S. Leonardo e dei suoi affluenti, e per evitare che venga intaccato il già martoriato Simeto, visto che i lavori su di esso sono allo stato iniziale;

— se non ritengano di orientarsi per alimentare il bacino, da completarsi su scala molto più ridotta, verso un impianto di dissalazione, come suggerito dal professor Marcello La Greca dell'Università di Catania, in quanto tali impianti debbono essere previsti anche per evitare la distruzione delle riserve idriche e dei corpi fluviali esistenti» (1126).

PIRO.

PRESIDENTE. Le interrogazioni ora annunziate saranno iscritte all'ordine del giorno per essere svolte al loro turno.

Rinvio della determinazione della data di discussione di mozioni.

PRESIDENTE. Si passa al secondo punto dell'ordine del giorno: Mozioni demandate alla Conferenza dei capigruppo per l'indicazione della data di discussione: numeri 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 40, 41, 43, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 54, 55, 56 e 57.

Comunico che, non avendo ancora la Conferenza dei capigruppo proceduto a determinare la data di discussione delle mozioni sopra menzionate, le stesse restano iscritte all'ordine del giorno dei lavori d'Aula.

Svolgimento di interrogazioni della rubrica «Turismo».

PRESIDENTE. Si passa al terzo punto dell'ordine del giorno: Svolgimento, ai sensi dell'art. 159, comma terzo, del Regolamento interno, di interrogazioni relative alla rubrica «Turismo».

Data l'assenza dell'Assessore per il turismo, on. Merlino, sospendo la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 10,20, è ripresa alle ore 10,30).

La seduta è ripresa.

Si procede allo svolgimento dell'interrogazione numero 439: «Notizie in ordine alla soppressione della tratta ferroviaria Siracusa-Ragusa-Canicatti che danneggerebbe lo sviluppo socio-economico del comprensorio», dell'onorevole Xiumè.

Invito il deputato segretario a darne lettura.

MACALUSO, *segretario*:

«Al Presidente della Regione e all'Assessore per il turismo, le comunicazioni e i trasporti — in relazione alla notizia della soppressione del collegamento ferroviario Siracusa-Ragusa-Canicatti — che, se attuata, avrebbe conseguenze pesantissime per le aree interessate e per l'intera realtà economica del Ragusano che si regge in gran parte sulla produzione dei primaticci e dei prodotti in serra i quali, in assenza della ferrovia, dovrebbero essere trasportati su strada con costi proibitivi che lederebbero la loro competitività sui mercati, per sapere:

— se non ritengano di dovere intervenire urgentemente per evitare la cancellazione dalla mappa ferroviaria della citata tratta;

— se non reputino, viceversa, che essa debba essere potenziata, a sostegno dello sviluppo socio-economico del comprensorio» (439).

XIUMÈ.

PRESIDENTE. L'onorevole Assessore ha facoltà di rispondere.

MERLINO, *Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, della questione delle tratte ferroviarie dichiarate dallo Stato scarsamente produttive e che sono però di preminente interesse regionale, si è parlato già in Assemblea in varie occasioni ed io stesso ho avuto modo di rispondere a diverse interrogazioni. Devo qui ribadire, quindi, quanto ho affermato in occasione delle ultime risposte che ho fornito ad interrogazioni sull'argomento.

La linea ferroviaria in questione rientra fra quelle che l'Azienda delle ferrovie ha ritenuto scarsamente produttive; però si è riconosciuto che si tratta di una linea di preminente interesse regionale e, quindi, suscettibile di essere tenuta in esercizio a condizione che la Regione partecipi al deficit di gestione, o diciamo meglio alla economia di gestione. A questo fine la Regione ha ottenuto già un anno di proroga della data di chiusura delle tratte in questione, al fine di poter esaminare con attenzione con l'Azienda come sia possibile, in quale forma e in quali modi, l'intervento regionale. A questo fine la Presidenza della Regione ha istituito un'apposita Commissione per studiare la complessa materia; è infatti difficile capire come possa intervenire la Regione. I lavori di questa Commissione (che, devo dire, negli ultimi tre mesi ha lavorato con grande intensità) sono prossimi alla conclusione e sulla base dei risultati potremo iniziare la discussione con le Ferrovie per vedere come sia possibile intervenire — probabilmente sarà la stessa Assemblea a dover decidere sui modi — per evitare la eliminazione della tratta che, come Assessore per i trasporti ed a nome dell'intero Governo, dichiaro di ritenere di grande interesse e meritevole, quindi, di essere mantenuta in esercizio.

PRESIDENTE. L'onorevole Xiumè ha facoltà di parlare per dichiararsi soddisfatto o meno della risposta.

XIUMÈ. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ringrazio l'Assessore per la risposta e mi dichiaro parzialmente soddisfatto. Parzialmente soddisfatto intanto per il ritardo con il quale viene fornita la risposta che, anche se non batte i miei personali *record* — che per altri atti ispettivi vanno dall'inizio della legislatura ad oggi — è pur sempre di un anno e qualche mese.

Per noi della provincia di Ragusa, la ferrovia non è un ramo secco, ma è il cordone ombelicale che ci lega al resto dell'Italia perché noi abbiamo la sfortuna di non essere collegati assolutamente col resto della Sicilia e, quindi, col resto dell'Italia. Abbiamo infatti la camionale Catania-Pozzallo che ha una lunghissima, chilometrica strozzatura a Lentini, che impedisce ogni traffico rapido. L'autostrada Siracusa-Gela si è fermata a Cassibile e non procede di un metro; quindi noi siamo tagliati fuori e sono tagliati fuori i nostri sogni di gloria: per esempio il porto di Pozzallo. È inutile che si continuino a spendere centinaia di miliardi a Pozzallo quando poi bruciamo i vascelli dietro il porto, quando si taglia la rete ferroviaria e il porto non viene collegato con le infrastrutture a terra.

Un altro capitolo bruttissimo per noi della provincia di Ragusa è quello della crisi che stanno attraversando le aziende di lavorazione del marmo della zona di Comiso e Vittoria, che sono costrette a servirsi del trasporto gommato perché le Ferrovie dello Stato hanno disatteso completamente le loro richieste e non trasportano più i blocchi che vengono dal Nord e che devono essere lavorati a Comiso e a Vittoria.

Per quanto riguarda poi l'agricoltura, la situazione è addirittura drammatica, perché i nostri prodotti, che già trovano difficoltà di mercato, sono costretti, in mancanza del trasporto ferroviario, ad essere avviati col trasporto gommato, e la differenza è semplicemente di 125 lire a chilo per il trasporto ferroviario contro 600 lire al chilo per il trasporto gommatato. L'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato ha stipulato una convenzione con una ditta diventata celebre in questi giorni per via di certi *containers* di rifiuti sbarcati a Catania e finiti a Lentini: la Cemat. La Cemat effettua trasporti pesanti a prezzi ridotti, ma la convenzione con questa ditta si ferma a Bicocca e pure le tariffe ridotte si fermano a Bicocca; come dire che «Cristo si è fermato a Eboli».

Perché a Bicocca? Perché non estendere la convenzione della Cemat a tutta la Sicilia? Certamente le Ferrovie dello Stato dicono che la nostra tratta non è produttiva, però i dati che ci ha fornito l'Azienda delle Ferrovie dello Stato non corrispondono ai dati che ci forniscono i lavoratori delle ferrovie, e che sono in nostro possesso. Noi sappiamo quanto, oggi, nelle attuali condizioni, questa tratta renda alle Ferrovie dello Stato: per esempio quanto renda la stazione di Ispica, con il commercio delle carote. Bisogna dire che le Ferrovie dello Stato non caricano l'introito avuto ad Ispica con la spedizione delle carote sulla stazione di partenza, ma lo distribuiscono poi sulle stazioni di arrivo. Si innesta, quindi, un meccanismo perverso: poiché non si ritiene produttiva la linea e non si effettuano opere di manutenzione, non si assegnano nuovi carri ferroviari, con il risultato che poi la linea ferroviaria diventa davvero un ramo secco.

In effetti, attualmente è un ramo secco per quanto riguarda il trasporto delle persone: i tempi di percorrenza da Ragusa e Siracusa, da Ragusa a Catania sono quelli del 1950 e, addirittura, in qualche caso sono aumentati, cioè la situazione è peggiorata. Tutto questo avviene anche per l'intenzione dell'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato — a questo proposito ricordo che in un convegno che si è svolto a Ragusa, organizzato dal Rotary Club, ho avuto modo di sentire l'ingegnere Muscolino, che è una delle persone più vicine al presidente Ligato delle Ferrovie dello Stato — di trasformare la nostra tratta ferroviaria in metropolitana di superficie, cioè in una tratta ferroviaria che, senza personale nelle stazioni, con biglietti da acquistare presso i tabaccai, possa svolgere un servizio quasi tranviario. Ma per servire chi, mi chiedo? Chi prenderà questo treno lento solo per ammirare le opere di edilizia ferroviaria che ci sono fra Modica e Ragusa, la cosiddetta "galleria a chiocciola"? Tutto ciò avviene mentre le Ferrovie dello Stato progettano il "Pendolino", mentre realizzano la terza via ferroviaria fra Firenze e Roma; da noi ci sono soltanto rami secchi e di queste cose non si parla.

Non vogliamo fare la guerra fra poveri: le Ferrovie dello Stato stanno completando l'elettificazione della Agrigento-Palermo; ben venga questa elettificazione, ma che almeno

destinino alla tratta che ci interessa dei locomotori, che ci diano dei carri anche per sostenere la nostra agricoltura, le nostre industrie e decongestionare le nostre strade. Noi chiediamo l'ammodernamento e la trasformazione della ferrovia.

In un'altra interrogazione, rivolta ad altro Assessore, ho chiesto se non fosse il caso di studiare la possibilità di istituire dei "treni verdi" che, senza fermate intermedie, potessero portare i nostri prodotti rapidamente dai nostri mercati agricoli, con la stessa percorrenza del rapido, ai mercati generali di Verona e di Bologna.

Noi sollecitiamo anche il piano regionale dei trasporti, questo piano che ci è stato promesso e che non spunta mai.

Insistiamo, comunque, perché questa ferrovia venga resa moderna, venga trasformata, venga considerata come uno strumento imprescindibile per lo sviluppo socio-economico della nostra gente.

PRESIDENTE. Si procede allo svolgimento dell'interrogazione numero 696: «Predisposizione di misure ed incentivazioni economiche e turistiche per la Valle del Belice, in attuazione delle prescrizioni di cui alla legge regionale numero 1 del 28 gennaio 1986», degli onorevoli Leone e Palillo.

Invito il deputato segretario a darne lettura.

MACALUSO, segretario:

«All'Assessore per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, per sapere quali concreti provvedimenti abbia adottato o intenda celermente adottare in ordine al preciso disposto di cui all'articolo 21, primo ed ultimo comma, della legge regionale numero 1 del 28 gennaio 1986, riguardante misure per favorire lo sviluppo economico della Valle del Belice e segnatamente l'individuazione di uno stabile circuito turistico-culturale della stessa Valle (collegato con i poli di attrazione turistica di Agrigento, Selinunte, Segesta, Erice e Lilibeo) e la predisposizione del relativo programma operativo» (696).

LEONE - PALILLO.

PRESIDENTE. L'onorevole Assessore ha facoltà di rispondere.

MERLINO, Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti. Signor Presidente ed

onorevoli colleghi, ritengo che la questione posta dagli onorevoli Leone e Palillo vada trattata in una maniera un po' più ampia, perché questi itinerari turistico-culturali si sono rivelati superati negli ultimi anni dalla visione di una organizzazione diversa delle strutture turistiche. Anzitutto faccio presente che per il Belice è prevista la redazione di un piano di sviluppo turistico nella specifica legge approvata due anni fa, e che non si è potuto redigere a tutt'oggi perché la legge, pur prevedendo il piano, non prevedeva la copertura di spesa. In quest'Aula, quando sono state approvate le norme finanziarie sul turismo, il Governo ha chiesto l'inserimento di una norma che consentisse all'Assessorato del turismo di predisporre questi piani, in particolare quello del Belice, ma l'Aula è stata di diverso avviso e con un emendamento ci ha lasciato in condizione di non potere adempiere ad un impegno che discende dalla legge. Desidero, però, assicurare l'onorevole Leone e l'onorevole Palillo che, in base ad una circostanza particolare, è stato presentato già dall'Assessorato ed è in esame presso il Governo, e, quindi, spero fra poche settimane perverrà ai competenti organi dell'Assemblea, un disegno di legge sul turismo, che prevede l'istituzione degli ambiti turisticamente rilevanti e dei comuni di interesse turistico sulla base della legge-quadro nazionale.

Sarà in quel momento che, superata la questione degli itinerari, dovremo esaminare — insieme Governo e Assemblea perché la legge prevede un intervento del Governo e dell'Assemblea in Sicilia — la individuazione degli ambiti turisticamente rilevanti. Ritengo, a tal fine, che la Valle del Belice, con un suo territorio da definire, ne farà certamente parte. Questo sarà frutto di uno studio particolare, per arrivare poi alla definizione degli ambiti.

L'Assessorato del turismo ha chiesto all'Assessorato dei beni culturali una elencazione esatta dei dati di struttura tradizionale, archeologica, storica, per arrivare alla individuazione dell'itinerario, ma non è questa la strada.

La strada da percorrere è ormai quella del piano (quando e come l'Assemblea riterrà di dovere mettere l'Assessorato in condizione di predisporre questi piani), ma soprattutto è ormai quella — se la nuova legge sul turismo verrà approvata, come mi auguro, in tempi relativamente brevi dall'Assemblea — di pervenire finalmente alla organizzazione complessiva del turismo in Sicilia, sotto tutti i profili:

quelli istituzionali, quelli territoriali, quelli collegati agli interventi da effettuare. Così, anche per la Valle del Belice, sarà possibile individuare una zona, un ambito, come dice la legge statale, "turisticamente rilevante", ove poi si possa, attraverso tutte le altre previsioni di legge, intervenire in maniera adeguata per lo sviluppo di tale zona. Credo che sia questa la strada da percorrere: definire anche nel Belice un ambito turisticamente rilevante in base alle strutture monumentali, ambientali, di ogni tipo nel quale, poi, gli interventi saranno conseguenziali ed adeguati.

Allo stato, definire sulla scorta di un'eventuale risposta, che ancora attendiamo dall'Assessorato dei beni culturali, un itinerario che non ha più appiglio in alcunché, perché è esaurita la filosofia degli itinerari turistico-culturali, sarebbe minor cosa, certamente, rispetto invece a quello che potrà essere, se approveremo la nuova legge, la costituzione del cosiddetto "ambito turisticamente rilevante".

PRESIDENTE. L'onorevole Leone ha facoltà di parlare per dichiararsi soddisfatto o meno della risposta.

LEONE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ringrazio intanto l'Assessore per avere fornito una risposta molto articolata e problematica. La mia soddisfazione nasce anche dal fatto che il Governo si sia fatto carico del problema. Finalmente di questo Belice non si parla quasi con sopportazione, ma in termini positivi, in vista di una nuova legge. È componente dell'Assemblea un sindaco del Belice e ritengo che questi problemi...

MERLINO, Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti. Chiedo scusa per avere detto Belice, so che si dice Belíce, ma c'è questa usanza.

LEONE. Ecco, la televisione fa tanti danni, anche dal punto di vista lessicale, non volevo correggerla, per carità, però cerchiamo per lo meno di mantenere le tradizioni.

In questo quadro, per la verità, ci eravamo preoccupati del fatto che ci fosse parecchia distruzione, in quanto la legge numero 1 del 28 gennaio 1986 era stata reclamizzata come una specie di "panacea" per tutti i mali del Belice. Se si guarda attentamente la legge vigente — lei, onorevole Assessore, ne ha dato oggi un esempio probante e di questo la ringra-

zio — per esempio l'articolo 31 contenente le disposizioni frazionarie, ci si accorge, guarda caso, che manca la previsione di spesa proprio per il famoso articolo 21, che riguarda i «Provvedimenti per favorire le attività turistiche». Ho detto «famoso» e non «famigerato», perché si aspetta ormai da due anni che qualcuno ci faccia capire in che cosa praticamente consista.

Mi ritengo soddisfatto per il fatto che finalmente lei ha spiegato che quell'articolo 21 è inattuabile. L'avevamo detto, allora, in Aula, come rappresentanti di quelle popolazioni; il Governo ora ci conferma che è necessario includere la copertura finanziaria in una legge. Occorre, dunque, una nuova legge che preveda la valorizzazione di questo Belice, non più come residuo terremotato, ma come territorio nel quale uno sviluppo possa essere cercato e trovato nell'ambito delle previsioni turistiche. La vocazione turistica della zona non ha bisogno di essere inventata perché, dalla medioevale Salemi e dalla caratteristica Partanna si passa a Selinunte che è un bacino di utenza turistico-culturale che, penso, non abbia bisogno di essere reclamizzato. Quindi, all'impegno del Governo e personale dell'Assessore si unirà l'impegno del Gruppo socialista per lavorare insieme in questa direzione.

MERLINO, Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti. Il disegno di legge fa riferimento alla legge regionale numero 78 del 12 giugno 1976 che prevedeva Selinunte, con tutto il retroterra, come uno dei più importanti poli turistici della zona.

LEONE. La ringrazio anche di questo chiarimento. Oltre tutto è di questi giorni il finanziamento con fondi Fio per 27 miliardi per l'utilizzazione del parco archeologico; sarebbe grave che non si desse seguito a queste iniziative. Quindi, in attesa di questi ulteriori sviluppi e con l'offerta di piena collaborazione da parte del Gruppo socialista, la ringrazio.

PRESIDENTE. Si procede allo svolgimento dell'interrogazione numero 839: «Rinnovo dell'intero Consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle terme di Acireale nel rispetto dei criteri di professionalità e competenza», degli onorevoli D'Urso ed altri.

Invito il deputato segretario a darne lettura.

MACALUSO, *segretario*:

«All'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, per conoscere le ragioni per le quali non si è ancora provveduto al rinnovo del presidente del Consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle terme di Acireale, essendo già scaduto per tali organi il termine quadriennale previsto per la durata in carica dalle vigenti disposizioni;

per sapere, inoltre, se ritenga, per quanto di sua competenza, al fine di garantire una corretta gestione dell'Azienda ed assicurarne un ampio sviluppo, di dover nominare persone nuove che, per le loro elevate capacità, siano in grado di ben operare nello svolgimento delle loro funzioni» (839).

D'URSO - COLOMBO - LAUDANI -
GULINO.

PRESIDENTE. L'onorevole Assessore ha facoltà di rispondere.

MERLINO, *Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non ho alcuna difficoltà ad ammettere che siamo in ritardo nel rinnovo del Consiglio di amministrazione delle terme di Acireale. Infatti alcune autorità, che devono designare i loro rappresentanti, nonostante ripetuti solleciti da parte dell'Assessorato, non hanno ancora provveduto a indicare i nomi. Assicuro comunque l'Assemblea che entro questa estate, se gli enti non risponderanno, il Governo provvederà, in ogni caso, alla nomina in base alle prerogative che gli sono proprie.

PRESIDENTE. L'onorevole D'Urso ha facoltà di parlare per dichiararsi soddisfatto o meno della risposta.

D'URSO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi dichiaro decisamente insoddisfatto per la risposta data. Le deduzioni dell'Assessore non giustificano affatto il ritardo nel rinnovo del presidente del Consiglio di amministrazione dell'Azienda delle terme di Acireale, che costituisce un obbligo di legge. Colgo l'occasione per indicare, con riferimento al settore delle aziende termali, come prioritari due problemi: la ristrutturazione di tali aziende e, per quanto attiene all'azienda di Acireale, la stabilizzazione del rapporto dei lavoratori stagionali.

Con riferimento a quest'ultimo problema, invito il Governo ad assumere le opportune iniziative, d'intesa con i rappresentanti dei lavoratori.

Discussione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Si passa al punto quarto dell'ordine del giorno che reca: Discussione di disegni di legge.

Seguito della discussione del disegno di legge: «Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6 maggio 1981, numero 98: "Norme per l'istituzione di parchi e riserve naturali"» (28/A).

PRESIDENTE. Si procede al seguito della discussione del disegno di legge numero 28/A: «Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6 maggio 1981, numero 98: "Norme per l'istituzione di parchi e riserve naturali"», iscritto al numero 1.

Ricordo che l'esame del disegno di legge si era interrotto nella seduta numero 150 del 19 luglio 1988, dopo l'approvazione dell'emendamento articolo 19 bis.

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 20.

MACALUSO, *segretario*:

«Articolo 20.

*Norme per l'acquisizione
di beni e terreni
ricadenti nelle aree protette.
Espropri, utilizzazioni, indennizzi*

1. L'articolo 21 della legge regionale 6 maggio 1981, numero 98, è sostituito dal seguente:

«Articolo 21. — L'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, anche su proposta dell'Ente parco, dell'ente gestore della riserva o del commissario di cui all'articolo 27, nonché dei proprietari, può pervenire alla acquisizione di terreni e manufatti, aventi particolari valori connessi alla tutela del patrimonio naturale e ricadenti entro le aree protette, mediante la richiesta della vendita.

Qualora i proprietari aderiscano alla richiesta di cui al comma precedente, l'acquisizione

dei manufatti viene effettuata sulla base della valutazione dell'Ufficio tecnico erariale; quella dei terreni, sui valori unitari per ettaro fissati dall'articolo 5 della legge regionale 18 febbraio 1986, numero 2. Per i terreni classificati "incolto sterile" il valore unitario per ettaro è fissato in lire 600.000.

I valori, così come determinati dai precedenti commi, sono aumentati, nel caso di manufatti, del 30 per cento e, nel caso di terreni, del 50 per cento.

Sui valori rivalutati ai sensi del precedente comma saranno corrisposti gli interessi, nella misura pari al saggio legale annuo, per il periodo intercorrente tra la data dell'atto di vendita e quella della corresponsione della somma.

L'acquisizione di immobili compresi nelle aree protette può essere effettuata anche mediante espropriazione per pubblica utilità, ai sensi e con le modalità previste dalla legislazione vigente in materia, qualora ricorrano comprovate necessità in relazione alle finalità di protezione del territorio interessato.

La proposta relativa alla espropriazione può essere avanzata dall'Ente parco, dall'ente gestore della riserva o dal commissario di cui all'articolo 27, all'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, che vi provvede con proprio decreto.

Gli immobili acquisiti, ove ricadano entro le aree di parco o di pre-parco, saranno destinati alla costituzione del patrimonio dell'Ente parco; ove ricadano nelle aree di riserva o pre-riserva saranno affidati all'ente gestore che li destinerà ad usi pubblici finalizzati alla fruizione della riserva.

L'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente per le aree vincolate ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 22, tredicesimo capoverso, può, con decreto, disporre l'occupazione temporanea e contestualmente fissare l'ammontare della relativa indennità sulla base della valutazione dell'Ufficio tecnico erariale.

Qualora le misure di salvaguardia comportino nelle aree protette la sospensione o la limitazione di attività economiche nelle stesse presenti, saranno previsti adeguati interventi a favore dei soggetti interessati dalla riduzione delle predette attività.

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Ente parco, o l'ente gestore della riserva, può disporre dei beni costituenti patrimonio e demanio pubblico ricadenti nelle aree protette, nel

rispetto delle finalità proprie degli enti titolari o gestori dei beni medesimi.

Quando per il perseguimento delle finalità istituzionali del parco o della riserva si verificano riduzioni dei redditi agro-silvo-pastorali, l'Ente parco, o l'ente gestore della riserva, provvederà al conseguente indennizzo.

L'Ente parco, o l'ente gestore della riserva, provvederà altresì all'indennizzo dei danni provocati, all'interno dell'area protetta, dalla fauna selvatica. Gli stessi enti determinano l'ammontare del danno e del relativo indennizzo entro sessanta giorni dalla denuncia e provvedono alla liquidazione dello stesso entro i successivi centoventi giorni.

Le somme liquidate oltre il termine predetto sono aumentate dell'importo relativo agli interessi maturati per il periodo di ritardo registrato, calcolati nella misura pari al saggio legale annuo».

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato dalla Commissione il seguente emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 20:

«Norme per l'acquisizione di beni e terreni ricadenti nelle aree protette. Espropri, utilizzazioni, indennizzi.

1. L'articolo 21 della legge regionale 6 maggio 1981, numero 98, è sostituito dal seguente:

«Per le finalità della presente legge, la Regione può pervenire alla acquisizione di terreni e manufatti ricadenti nelle aree di riserva e pre-riserva, mediante richiesta di vendita.

Le medesime facoltà possono esercitare gli Enti parco per l'acquisizione di terreni e manufatti ricadenti nelle aree di parco e pre-parco.

Qualora i proprietari aderiscano alla richiesta di cui al comma precedente, l'acquisizione dei manufatti viene effettuata sulla base della valutazione dell'Ufficio tecnico erariale; quella dei terreni, sui valori unitari per ettaro fissati dall'articolo 5 della legge regionale 18 febbraio 1986, numero 2.

Per i terreni classificati "incolto sterile" il valore unitario per ettaro è fissato in lire 600.000.

I valori, così come determinati dai precedenti commi, sono aumentati, nel caso di manufatti, del 30 per cento e, nel caso di terreni, del 50 per cento.

Sui valori rivalutati ai sensi del precedente comma saranno corrisposti gli interessi, nella misura pari al saggio legale annuo, per il pe-

riodo intercorrente tra la data dell'atto di vendita e quella della corresponsione della somma.

All'acquisizione dei beni di cui al primo comma può provvedersi anche mediante espropriazione per pubblica utilità, ai sensi dell'articolo 9 della legge 22 ottobre 1971, numero 865, con le modalità previste dalla legge citata e successive modificazioni.

In tale ipotesi i poteri spettanti alla Regione sono esercitati dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente; quelli spettanti agli organi amministrativi degli enti locali sono esercitati dal presidente del Parco previa delibera del comitato esecutivo ai sensi della legge regionale 18 novembre 1964, numero 29.

Gli immobili acquisiti, ove ricadano entro le aree di parco o di pre-parco, saranno destinati alla costituzione del patrimonio dell'Ente parco; ove ricadano nelle aree di riserva o pre-riserva saranno affidati all'ente gestore che li destinerà ad usi pubblici finalizzati alla fruizione della riserva.

L'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente per le aree vincolate ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 22, tredicesimo capoverso, può, con decreto, disporre l'occupazione temporanea e contestualmente fissare l'ammontare della relativa indennità sulla base della valutazione dell'Ufficio tecnico erariale.

Qualora le misure di salvaguardia comportino nelle aree protette la sospensione o la limitazione di attività economiche nelle stesse presenti, saranno previsti adeguati interventi a favore dei soggetti interessati dalla riduzione delle predette attività.

Per il raggiungimento dei fini istituzionali l'Ente parco, o l'ente gestore della riserva, possono disporre dei beni costituenti patrimonio o demanio pubblico e ricadenti nelle aree protette.

Gli enti titolari o gestori dei beni di cui al precedente comma continuano ad esercitare le proprie competenze nel rispetto delle regolamentazioni delle aree protette.

Quando per il perseguimento delle finalità istituzionali del parco o della riserva si verificano riduzioni dei redditi agro-silvo-pastorali, l'Ente parco, o l'ente gestore della riserva, provvederà al conseguente indennizzo.

L'Ente parco, o l'ente gestore della riserva, provvederà altresì all'indennizzo dei danni provocati, all'interno dell'area protetta, dalla fauna selvatica. Gli stessi enti determinano l'ammontare del danno e del relativo indennizzo entro sessanta giorni dalla denuncia e provvedono alla liquidazione dello stesso entro i successivi centoventi giorni.

Le somme liquidate oltre il termine predetto sono aumentate dell'importo relativo agli interessi maturati per il periodo di ritardo registrato, calcolati nella misura pari al saggio legale annuo».

Onorevole Culicchia, ritengo che la Commissione dovrebbe fornire un chiarimento sull'ottavo comma dell'articolo 21 della legge numero 98, nel nuovo testo proposto, che recita: «L'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente per le aree vincolate ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 22, tredicesimo capoverso, può, con decreto, disporre l'occupazione temporanea e contestualmente fissare l'ammontare della relativa indennità sulla base della valutazione dell'Ufficio tecnico erariale».

CULICCHIA, *Presidente della Commissione e relatore*. Signor Presidente, se verrà approvato l'emendamento sostitutivo dell'articolo 21 già predisposto dalla Commissione e presentato alla Presidenza, il comma cui fare riferimento sarà il settimo e non il tredicesimo.

PRESIDENTE. Si provvederà alla correzione in tal senso.

Sull'ordine dei lavori.

CUSIMANO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUSIMANO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, prendo la parola per sottolineare un problema di estrema importanza, quello relativo al modo in cui si sta legiferando. In effetti, al momento la maggioranza è totalmente assente dall'Aula. C'è qualche presenza istituzionale, il presidente della Commissione, l'Assessore, ma per il resto la maggioranza è totalmente assente. Desidererei avere un

chiarimento, perché all'assenza della maggioranza in Aula corrisponde una certa attività "molto strana" — la definisco molto strana per non definirla diversamente — ed è quella in base alla quale alcuni strumenti previsti come eccezionali dal Regolamento sono diventati prassi ordinaria. Ad esempio, è stata convocata per domattina, alle 9,30, in costanza d'Aula, mi sembra, la seconda Commissione, per esaminare due disegni di legge. A parte la considerazione che domattina tutti i presidenti dei gruppi parlamentari dovranno recarsi a Roma per l'incontro con la Commissione bicamerale per le questioni regionali e, come è noto, la Commissione bilancio nel proprio seno ha quasi tutti i presidenti dei gruppi parlamentari, il Regolamento afferma che è possibile convocare una Commissione, in costanza d'Aula, soltanto su autorizzazione del Presidente dell'Assemblea, in via eccezionale. Ho l'impressione, invece, che l'eccezionalità stia diventando prassi costante, perché mi risulta che domattina dovrebbe essere convocata anche la quinta Commissione, e non so se altre Commissioni siano state autorizzate a riunirsi.

MAZZAGLIA. Anche la settimana.

CUSIMANO. La settimana pure, man mano escono fuori le commissioni! Allora dobbiamo metterci d'accordo, signor Presidente dell'Assemblea; il Regolamento va rispettato e prevede che in costanza di lavori d'Aula non si possano convocare le Commissioni, per cui faccio un richiamo ufficiale: non intendo rinunciare a partecipare ai lavori della seconda Commissione; non intendo delegare alcuno e siccome non ho il dono dell'ubiquità, non posso contemporaneamente essere a Roma e presente in seconda Commissione. Posso essere presente in Aula, come stamattina, per lavorare. Ma mi chiedo — ed è un fatto politico, non è un fatto regolamentare — dove sia la maggioranza. Non è possibile continuare a legiferare in questo modo a fine sessione, scaricando poi sui partiti di opposizione la responsabilità se alcune leggi non passano. Non è possibile! Dobbiamo assumerci tutte le responsabilità. Dov'è la maggioranza? Se ci sei batti un colpo; se non ci sei...

MAZZAGLIA. C'è la maggioranza!

CUSIMANO. Sì, c'è l'onorevole Mario Mazzaglia, con la sua ben nota alta presenza, che

rappresenta tutta la maggioranza, ma non mi basta; credo che la maggioranza...

MERLINO, *Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti*. C'è il Governo.

CUSIMANO. Il Governo, per carità! C'è l'Assessore per il turismo, ma in atto non c'è neppure l'Assessore competente per il disegno di legge in discussione. In assenza del Governo non si può continuare nemmeno a discutere.

La mia è una protesta politica nei confronti della maggioranza, una protesta che tende soprattutto ad evidenziare le responsabilità emergenti, ove mai alcune leggi non dovessero essere approvate in quest'Aula. Non vedo perché dovremmo prolungare le ore di lavoro per consentire ai deputati della maggioranza di fare gli affari propri e poi, ogni tanto, deliziarsi con la loro presenza. I lavori d'Aula vanno seguiti.

È vero che il numero legale è presunto, onorevole Presidente, però noi desideriamo affermare che non vogliamo essere costretti a chiedere la verifica del numero legale ogni qualvolta c'è una votazione. Ma, evidentemente, se la maggioranza dovesse continuare ad essere latitante, saremo costretti, per una questione di impostazione e di giusta organizzazione dei lavori — e la responsabilità sarà tutta della maggioranza — a chiedere la verifica del numero legale per vedere se la maggioranza è presente o è assente.

PRESIDENTE. Devo rispondere all'onorevole Cusimano che le osservazioni di carattere politico che ha fatto certamente non sono di pertinenza di questa Presidenza; per quanto concerne, invece, le osservazioni fatte in merito alla convocazione di Commissioni in concomitanza con le sedute d'Aula, questa Presidenza, nel ribadire che comunque il Regolamento va rispettato, sta acquisendo gli elementi di conoscenza per potere dare pronte e puntuali risposte.

CULICCHIA. Chiedo di parlare sull'intervento dell'onorevole Cusimano.

PRESIDENTE. Onorevole Culicchia, non posso darle la parola, perché non è questo il momento per aprire un dibattito politico. Lo si potrà fare in un'occasione diversa. In quanto

presidente della Commissione e relatore, potrà intervenire sul disegno di legge in discussione.

Riprende la discussione del disegno di legge numero 28/A.

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione dell'emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 20. Dal momento che non ci sono richieste di intervento, lo pongo in votazione, con la precisazione fatta in merito alla correzione da apportare: «dell'articolo 22, settimo comma».

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 21.

MACALUSO, segretario:

«Articolo 21.

*Norme sui raccordi
tra pianificazione del parco
e pianificazione comunale
e sulle concessioni rilasciate
all'interno dei parchi e delle riserve*

1. L'articolo 22 della legge regionale 6 maggio 1981, numero 98, è sostituito dal seguente:

“Articolo 22. — Dalla data di pubblicazione del decreto di istituzione o costituzione delle riserve le previsioni degli strumenti urbanistici già approvati o adottati nelle aree delimitate come riserva e pre-riserva diventano inefficaci.

Nelle predette aree vigono le disposizioni contenute nel regolamento di cui all'articolo 6, terzo capoverso.

Per le aree di pre-riserva, nel rispetto delle destinazioni d'uso indicate nei decreti di istituzione delle riserve nonché nei regolamenti delle stesse, i comuni singoli o associati, entro e non oltre 180 giorni dalla data del decreto istitutivo della riserva o del decreto approvativo del regolamento delle riserve stesse, adottano, con le procedure previste dall'articolo 28, piani di utilizzazione finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 7, secondo e terzo capoverso.

I piani di cui al precedente comma, che devono avere le caratteristiche di piani partico-

lareggiati, sono approvati dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, previo parere del Consiglio regionale, e costituiscono a tutti gli effetti variante allo strumento urbanistico vigente.

Nei territori dei parchi, dalla data di presentazione della proposta di cui all'articolo 27 e sino all'emanazione del decreto di istituzione del parco, per qualsiasi attività che comporti trasformazione del territorio incluso nell'area proposta per il parco, ogni concessione o autorizzazione delle competenti autorità è subordinata al preventivo nulla-osta che sarà rilasciato dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, previo parere del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale.

Sulle richieste di nulla-osta in contrasto con le indicazioni della proposta è sospesa ogni determinazione assessoriale, sino alla emanazione del decreto di istituzione del parco.

Entro sessanta giorni dall'emanazione del decreto di istituzione del parco, l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente adotta le proprie determinazioni definitive in ordine ai richiesti nulla-osta di cui al comma precedente.

Dalla data di pubblicazione del decreto istitutivo del parco, e sino all'approvazione del piano territoriale di coordinamento di cui all'articolo 18, le previsioni degli strumenti urbanistici comunali e sovracomunali già approvati o adottati, limitatamente alle aree incluse nel perimetro del parco, diventano inefficaci.

Nelle aree di cui al comma precedente si applica la disciplina contenuta nel decreto istitutivo del parco. L'emanazione del decreto di istituzione del parco e della riserva comporta altresì la sospensione delle concessioni ed autorizzazioni edilizie e dei provvedimenti di approvazione di opere pubbliche che non rivestano carattere di interesse prevalentemente nazionale.

Nelle aree per le quali sia intervenuta l'apposizione del vincolo di cui all'articolo 6 nonché in quelle aree dei comuni, interessati dal piano regionale dei parchi e delle riserve naturali, ai quali sia stata trasmessa la relativa notifica, si applica, in riferimento alle opere pubbliche ancorché iniziate che non rivestano carattere di interesse prevalentemente nazionale, la sospensione di cui al precedente comma.

I provvedimenti di cui al nono comma sono sottoposti — senza ulteriore onere — al riesame della competente autorità che potrà rinnovarli o modificarli, previo nulla-osta dell'As-

assessore regionale per il territorio e l'ambiente, su parere del Consiglio regionale.

Dalla costituzione dell'Ente parco ogni concessione o autorizzazione delle autorità competenti, relativa a qualsiasi attività che comporti trasformazione del territorio del parco, nonché a progetti di opere pubbliche, è subordinata al preventivo nulla-osta degli organi del parco, che lo rilasciano, in conformità alle prescrizioni del decreto istitutivo del parco, alla disciplina del piano territoriale di coordinamento e del regolamento di cui all'articolo 10, entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta; ove non venga comunicato entro tale termine esso si intende negato. Il nulla-osta rilasciato dall'Ente parco sostituisce quello previsto dalla legge 29 giugno 1939, numero 1497 e successive modificazioni.

Nelle aree individuate con le relative planimetrie dal piano regionale dei parchi e delle riserve naturali, dalla data di notifica ai comuni interessati, secondo quanto previsto dall'articolo 28, si applicano i divieti di cui all'articolo 17.

In dette aree sono consentiti la prosecuzione delle attività agro-silvo-pastorali e gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, previsti dall'articolo 20, lettere *a* e *b* della legge regionale 27 dicembre 1978, numero 71.

Per qualsiasi altra attività che comporti trasformazione del territorio incluso nelle aree di cui al precedente comma, ogni concessione o autorizzazione delle competenti autorità è subordinata al preventivo nulla-osta dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, che lo rilascia previo parere del Consiglio regionale.

Nelle aree di cui al quinto ed al tredicesimo comma, sino all'emanazione dei decreti istitutivi dei parchi e delle riserve, l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente predispone programmi di intervento ai sensi del secondo capoverso dell'articolo 24''».

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato dalla Commissione il seguente emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 21:

«Norme di salvaguardia delle riserve.

L'articolo 22 della legge regionale 6 maggio 1981, numero 98, è sostituito dal seguente:

«Dalla data di istituzione delle riserve le previsioni degli strumenti urbanistici approvati o adottati nelle aree delimitate come riserva e pre-riserva diventano inefficaci.

Nelle predette aree vigono le disposizioni contenute nel regolamento di cui all'articolo 6, terzo capoverso.

Per le aree di pre-riserva, nel rispetto delle destinazioni d'uso indicate nei decreti di istituzione delle riserve nonché nei regolamenti delle stesse, i comuni singoli o associati, entro 180 giorni dalla data del decreto istitutivo delle riserve o del decreto approvativo del regolamento delle riserve stesse, adottano piani di utilizzazione finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 7, secondo e terzo capoverso.

I piani di cui al precedente comma hanno la stessa efficacia dei piani particolareggiati e nella loro formazione, adozione e pubblicazione devono osservare le disposizioni vigenti relative ai piani particolareggiati medesimi, mentre la loro approvazione è demandata all'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale numero 71/1978, previo parere del Consiglio regionale dell'urbanistica e del consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale. I piani di utilizzazione sono redatti in variante agli strumenti urbanistici vigenti e la loro approvazione costituisce variante agli strumenti medesimi.

L'emanazione del decreto istitutivo della riserva comporta la decadenza delle concessioni ed autorizzazioni edilizie ove i lavori relativi non siano stati iniziati.

Dopo l'istituzione delle riserve i provvedimenti di approvazione di opere pubbliche ricadenti nelle aree di riserva e pre-riserva sono sospesi e sottoposti al riesame dell'Amministrazione pubblica competente che potrà rinnovarli, modificarli o ritirarli previo nulla-osta dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, sentito il Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale.

Nelle aree per le quali sia intervenuta l'apposizione del vincolo di cui all'articolo 6, nonché nelle aree destinate a riserva comprese nel piano di cui all'articolo 5 della presente legge, dalla data di notifica ai comuni del piano stesso è sospesa l'esecuzione delle opere pubbliche. La prosecuzione eventuale dei lavori è subordinata al riesame dei progetti con la procedura di cui al precedente capoverso.

Nelle aree di cui al settimo capoverso è vietato:

a) l'introduzione di specie estranee vegetali o animali che possano alterare l'equilibrio naturale;

- b) la modificazione del regime delle acque;
- c) l'accensione di fuochi all'aperto.

In dette aree sono consentiti la prosecuzione delle attività agro-silvo-pastorali compatibili con la tipologia di riserva proposta e gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui all'articolo 20 (lettere a, b, c) della legge regionale numero 71/1978».

Comunico che al predetto emendamento sono stati presentati dall'onorevole Piro i seguenti emendamenti:

Il penultimo capoverso è sostituito dal seguente:

«Nelle aree di cui al settimo capoverso si applicano i divieti indicati all'articolo 16 della presente legge»;

al penultimo capoverso aggiungere:

«d) la coltivazione delle cave e l'esecuzione di movimenti di terra non finalizzati allo svolgimento delle normali attività agricole».

Comunico, altresì, che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

— dagli onorevoli Cusimano ed altri:

Al capoverso 9° sopprimere da: «L'emanazione del decreto di istituzione del parco» sino a: «di interesse prevalentemente nazionale»;

— dagli onorevoli Leanza Salvatore e Firrarello:

dopo l'11° capoverso aggiungere:

«Si applicano comunque le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Regione numero 37 del 17 marzo 1987 istitutivo dell'Ente regionale Parco dell'Etna, anche nelle more dell'approvazione del piano territoriale di coordinamento»;

al 12° capoverso sostituire le parole da: «entro», del 12° rigo a: «negato», del 15° rigo con le seguenti: «entro 90 giorni dalla data di ricezione della richiesta; ove non venga comunicato entro tale termine esso si intende accolto»;

sopprimere l'ultimo capoverso;

— dalla Commissione:

Emendamento all'emendamento aggiuntivo a firma Leanza Salvatore e Firrarello:

Sopprimere la parola: «anche».

LEANZA SALVATORE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEANZA SALVATORE. Signor Presidente, dichiaro di ritirare tutti gli emendamenti a mia firma. Il primo, che recita: «Si applicano comunque le disposizioni contenute nel decreto...», viene ritirato perché è stato già inserito all'articolo 16. L'altro, che recita: «entro 90 giorni dalla data di ricezione della richiesta», è da ritenersi pure superato perché è stato inserito nello stesso articolo presentato dalla Commissione.

PRESIDENTE. Onorevole Leanza, c'è un terzo emendamento: «sopprimere l'ultimo capoverso»...

LEANZA SALVATORE. Signor Presidente, anche questo è superato dall'emendamento della Commissione...

PRESIDENTE. L'Assemblea prende atto del ritiro dei tre emendamenti a firma dell'onorevole Leanza.

CULICCHIA, *Presidente della Commissione e relatore*. Signor Presidente, la Commissione ritira il proprio emendamento all'emendamento degli onorevoli Leanza Salvatore e Firrarello.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

PLACENTI, *Assessore per il territorio e l'ambiente*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PLACENTI, *Assessore per il territorio e l'ambiente*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, volevo osservare che, nel momento in cui la Commissione ha elaborato l'emendamento sostitutivo, ha tenuto presente tutti gli emendamenti che erano stati già presentati. Siccome si è registrata una convergenza unitaria sull'emendamento sostitutivo, va da sé che tutti gli emendamenti presentati debbano intendersi o ritirati o comunque inseriti nel nuovo testo adesso elaborato e presentato dalla Commissione.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, è evidente che la Presidenza deve applicare il Regola-

mento, a prescindere da qualsiasi accordo intervenuto fra le forze politiche. Pertanto occorre una dichiarazione formale di ritiro degli emendamenti, da parte dei presentatori.

Invito l'onorevole Cusimano a precisare se intenda mantenere o meno l'emendamento di cui è primo firmatario.

CUSIMANO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il nostro emendamento era stato presentato al testo originario dell'articolo 19, poi divenuto 21. Successivamente la Commissione ha trovato una dizione che, per la verità, è di compromesso; non risponde esattamente a quanto noi prevedevamo, ma è migliorativa perché in effetti crea una situazione tale da non allarmare tutti coloro i quali hanno già avuto una concessione. Sempre partendo dal principio che una legge deve ricercare il consenso e non deve essere punitiva sotto tutti gli aspetti. Forse in un Paese a democrazia socialista completa si può arrivare a fatti di questo genere, ma in un Paese dove, ancora, per fortuna, esiste la libertà, provvedimenti come quelli originariamente previsti dal disegno di legge non credo che avrebbero potuto trovare accoglimento da parte di un'Assemblea libera e democratica.

PRESIDENTE. L'Assemblea prende atto del ritiro dell'emendamento.

Si passa all'emendamento dell'onorevole Piro all'emendamento sostitutivo della Commissione, che così recita:

Il penultimo capoverso è sostituito dal seguente:

«Nelle aree di cui al settimo capoverso si applicano i divieti indicati all'articolo 16 della presente legge».

Invito l'onorevole Piro ad illustrare l'emendamento.

PIRO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'emendamento tende a modificare la previsione dell'emendamento presentato dalla Commissione che, di conseguenza, non si può ritenere del tutto unitario, onorevole Assessore. Il mio emendamento mira a far decorrere i divieti, che sono regolarmente previsti all'atto della istituzione della riserva, dal momento in cui vengono apposti i vincoli biennali sulla riserva stessa. La motivazione è solare — credo — se si guarda agli obiettivi che intende raggiungere l'apposizione del vincolo biennale e cioè evi-

tare che, in attesa che venga emanato definitivamente il decreto istitutivo della riserva, nelle aree di riserva e di preriserva possano essere realizzate iniziative o attività che nei fatti poi vanifichino gli obiettivi che la istituzione della riserva vuole raggiungere.

Così era nel primissimo testo, così era rimasto nel testo formulato dalla Commissione con l'emendamento modificativo. Probabilmente, anche per qualche errore che è intervenuto, si è prevista una casistica che non è quella indicata dall'articolo 16, ma è fortemente riduttiva, al punto di aver perso qualsiasi significato reale. Per cui il mio emendamento modificativo mira a rendere applicabile la disciplina prevista per le aree di riserva e pre-riserva dal momento in cui vengono apposti i vincoli biennali. Non capirei, altrimenti, quale sia la motivazione che possa fare prevedere un regime diverso, pur essendo identici i fini che si intendono raggiungere ed essendo identiche fra l'altro le motivazioni che presiedono alla istituzione della riserva o all'apposizione del vincolo.

PRESIDENTE. Ci sono altri interventi sull'emendamento Piro?

PLACENTI, *Assessore per il territorio e l'ambiente*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PLACENTI, *Assessore per il territorio e l'ambiente*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ritengo opportuno riprendere un discorso che già abbiamo sviluppato in Commissione. In quella sede abbiamo fatto presente all'onorevole Piro che le finalità che lui intenderebbe perseguire con la presentazione dell'emendamento in realtà sono tutte quante già contenute nella nuova formulazione del testo dell'emendamento sostitutivo della Commissione. Esattamente laddove vengono elencati ai punti a), b) e c), i limiti ed i divieti sono indicati in forma estremamente esplicita. Questa è la ragione per la quale avevamo già invitato l'onorevole Piro a ritirare il suo emendamento e per cui ritorno ancora ad invitarlo in tal senso.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

CULICCHIA, *Presidente della Commissione e relatore*. Contrario a maggioranza.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

PLACENTI, *Assessore per il territorio e l'ambiente*. Contrario.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(Non è approvato)

Si passa al successivo emendamento dell'onorevole Piro:

Al penultimo capoverso aggiungere: «d) la coltivazione delle cave e l'esecuzione di movimenti di terra non finalizzati allo svolgimento delle normali attività agricole».

L'onorevole Piro lo vuole illustrare?

PIRO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, lo illustro perché ciò che ha detto l'onorevole Assessore poc'anzi non corrisponde a verità. Non è affatto vero che con l'elencazione dei tre punti a), b) e c), cui lui ha fatto riferimento, si raggiungano gli stessi scopi previsti dall'articolo 16. Tutt'altro. L'articolo 16 contiene una casistica molto precisa, ma anche molto ampia, di divieti; per esempio è sfuggito quello indicato dal mio emendamento e che è indispensabile: la coltivazione delle cave e l'esercizio di movimenti di terra non finalizzati alle normali attività agricole. Se approvassimo l'emendamento così come era previsto, senza neanche introdurre questo ulteriore divieto, credo che diventerebbe inutile approvare una legge sui parchi e sulle riserve.

PLACENTI, *Assessore per il territorio e l'ambiente*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PLACENTI, *Assessore per il territorio e l'ambiente*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, quello che dicevo è tanto vero, onorevole Piro, che avevamo raggiunto l'intesa di respingere l'emendamento che abbiamo votato prima e di accogliere quello che è ora in discussione. La novità è che l'emendamento doveva essere presentato dalla Commissione, così come si era fatto per tutti gli altri; a me fa piacere ugualmente che resti a firma sua, ma in Commissione avevamo espresso appunto l'orientamento di approvare questo emendamento proprio perché dovevamo respingere quello precedente.

PRESIDENTE. Non ci sono altri interventi. Il parere della Commissione?

CULICCHIA, *Presidente della Commissione e relatore*. Favorevole.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

PLACENTI, *Assessore per il territorio e l'ambiente*. Favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo dell'articolo 21 presentato dalla Commissione, nel testo risultante.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Comunico che è stato presentato dalla Commissione il seguente emendamento articolo 21 bis:

«Norme di salvaguardia del Parco.

Dalla data di emanazione del decreto istitutivo del Parco, le previsioni degli strumenti urbanistici comunali e sovracomunali approvati o adottati, fatta eccezione per le zone territoriali omogenee di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, denominate A, B, C, questa ultima nei limiti delle necessità di sviluppo demografico degli abitati esistenti, diventano inefficaci qualora le stesse interessino aree comprese nel perimetro del Parco.

La disciplina da osservarsi nell'ambito delle aree facenti parte del Parco è quella indicata nel decreto istitutivo del Parco medesimo.

L'emanazione del decreto di istituzione del Parco comporta gli stessi effetti indicati dal precedente articolo 19, quinto e sesto capoverso.

Dalla costituzione dell'Ente Parco ogni concessione o autorizzazione delle autorità competenti relativa a qualsiasi attività che comporti trasformazione del territorio del Parco, ivi comprese le opere pubbliche, è subordinata al preventivo nulla-osta dell'Ente Parco che lo rilascia, in conformità alle prescrizioni del decreto istitutivo del Parco, alla disciplina del piano territoriale e del regolamento di cui all'articolo 10, entro 90 giorni dalla data di ricezione della richiesta; ove il nulla-osta non venga rilasciato entro tale termine esso si intende negato.

Il nulla-osta di cui al comma precedente, che è rilasciato dal presidente dell'Ente Parco, sentito il Comitato tecnico-scientifico, sostituisce quello previsto dalla legge 29 giugno 1939, numero 1497, e successive modificazioni.

Nei territori del Parco classificati A, B e C, ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale numero 98 del 1981, dalla data di pubblicazione all'albo pretorio dei comuni interessati della proposta di cui all'articolo 27 e sino all'emanazione del decreto di istituzione del Parco, qualsiasi attività che comporti trasformazione del territorio è subordinata al nulla-osta dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente sentito il Consiglio regionale della protezione del patrimonio naturale.

Sulle richieste di nulla-osta in contrasto con le indicazioni della proposta è sospesa ogni determinazione assessoriale sino all'emanazione del decreto di istituzione del Parco.

Entro 60 giorni dall'emanazione del decreto di istituzione del Parco, l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente adotta le proprie determinazioni definitive in ordine ai richiedi nulla-osta di cui al comma precedente.

La progettazione relativa ad interventi, impianti ed opere da realizzarsi da parte di soggetti pubblici nelle zone comprese entro il perimetro del Parco, può essere avviata previa intesa con l'Ente Parco che verifica la compatibilità degli interventi proposti con le finalità istitutive».

Comunico che al predetto emendamento sono stati presentati dall'onorevole Piro i seguenti emendamenti:

Al sesto capoverso sopprimere il periodo: «classificati A, B e C, ai sensi dell'articolo 8 della presente legge»;

aggiungere il seguente comma:

«Le disposizioni di cui al sesto comma si applicano nei territori ricadenti nel Parco dei Nebrodi così come saranno individuati nel decreto che l'Assessore per il territorio e l'ambiente emanerà entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

PIRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'articolo 21 bis contiene le norme di salvaguardia per i parchi, prevedendo regimi differenziati per le diverse zone e per le diverse attività,

in relazione anche ai diversi periodi formativi del parco stesso, nonché i divieti e il regime di attività dal momento in cui il parco è costituito ed entra a pieno regime il funzionamento dell'Ente parco.

L'emendamento di modifica dell'originario testo, proposto dalla Commissione sostanzialmente lo riprende, apportandovi però una variazione sostanziale. Ad essa intendo porre rimedio presentando l'emendamento modificativo, il cui testo recita:

Al sesto capoverso, sopprimere il periodo: «classificati A, B e C, ai sensi dell'articolo 8 della presente legge». In pratica, si prevede che, dalla data di presentazione della proposta del parco, le attività di trasformazione del territorio ricadente nel parco siano soggette a preventive autorizzazioni dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente. La modifica sostanziale qual è? Mentre nell'originario testo questa normativa era applicabile per tutti i territori del parco, quindi zone A), B), C) e D) comprese, adesso, invece, si tende ad escludere le zone "D" del parco. Si lascia, quindi, piena disponibilità all'utilizzo di questo territorio che, ricordiamolo, soprattutto per come è stata presentata la proposta del Parco delle Madonie, rappresenta una parte molto consistente del territorio complessivo del parco stesso.

Il mio emendamento tende, invece, a riportare dentro la normativa di salvaguardia anche le zone D) del parco. Il tutto discende da un ragionamento che ho già svolto in sede di discussione generale e che riprendo in questa sede, sia pure per punti. Delle due l'una: o le zone D) sono parte integrante del Parco e, quindi, sia pure con una attenuazione della normativa vincolistica prevista per le altre zone, devono, in qualche modo, essere sottoposte a vigilanza, a tutela e a controllo, secondo la previsione originaria della Commissione; ovvero le zone D) non sono parte integrante del Parco ed allora con riferimento alle stesse è possibile fare tutto ciò che si vuole: si possono anche sottrarre alla tutela, alla salvaguardia, si può prevederne un utilizzo, quale esso è stato fino a questo momento. L'attuale legge contiene aspetti molto apprezzabili, però, per quanto riguarda le norme di salvaguardia, a me pare — e questo è un giudizio di carattere generale — che si stia introducendo qualche «scivolata» di troppo. Quanto detto si riferisce al primo emendamento.

Esporrò, adesso, anche le motivazioni del secondo emendamento, quello che recita: «Le di-

sposizioni di cui al comma sesto si applicano nei territori ricadenti nel Parco dei Nebrodi, così come saranno individuati nel decreto che l'Assessore per il territorio e l'ambiente emanerà...».

Il problema è il seguente: il Parco dell'Etna è già stato istituito; per le Madonie esiste una proposta presentata e, quindi, cominciano a decorrere, dal momento dell'entrata in vigore della legge, le normative di salvaguardia previste dalla legge stessa. Per il Parco dei Nebrodi, che pure è tra quelli previsti dalla legge regionale numero 98 del 1981, invece, siamo in una fase molto arretrata di elaborazione della proposta per l'istituzione del parco stesso; nel frattempo nei territori interessati dal Parco dei Nebrodi e nei territori che in futuro, una volta istituito il parco, farebbero parte delle zone A) e B) — quelle, cioè, sottoposte a maggiore tutela perché rilevanti dal punto di vista paesaggistico, naturale, eccetera — registriamo fenomeni di aggressione, di stravolgimento, di utilizzo del territorio tali da rendere poi realmente problematica la previsione della loro inclusione all'interno delle zone A) e B). Allora l'emendamento tende ad introdurre una norma di salvaguardia che valga anche per i territori del Parco dei Nebrodi, prevedendo che, con un decreto da emanarsi successivamente da parte dell'Assessore per il territorio e l'ambiente, vengano individuati con certezza i territori che andranno a far parte delle zone di riserva A) e B) all'interno del parco, per i quali valgano le normative di salvaguardia previste per il Parco delle Madonie. In tali aree così individuate, le attività di trasformazione dovranno essere sottoposte ad un preventivo nulla-osta dell'Assessore per il territorio. È chiaramente un tentativo che si fa, ma un tentativo che ritengo indispensabile se non si vuole andare ancora indietro, lasciando sussistere le remore ed i ritardi motivati in diverso modo — non è questa la sostanza — nella formazione del Parco dei Nebrodi, per poi ritrovarci, però, con un parco sostanzialmente stravolto nei suoi presupposti.

PLACENTI, *Assessore per il territorio e l'ambiente*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Prima di dare la parola all'onorevole Assessore vorrei evidenziare alla Commissione che nella seconda parte di questo emendamento sostitutivo si fa riferimento all'articolo 8 della presente legge. Tale formu-

lazione non mi sembra molto corretta, perché, in realtà, si fa riferimento all'articolo 8 della legge numero 98 del 1981; dal momento che si tratta di un articolo aggiuntivo, ritengo che il riferimento vada fatto in maniera più esplicita. Quindi si dovrebbe cambiare la dicitura: «della presente legge» con: «della legge numero 98 del 1981».

LAUDANI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAUDANI. Signor Presidente, la circostanza da lei evidenziata nasce dal fatto che queste sono modifiche alla legge numero 98 del 1981 e si integreranno con la legge numero 98 del 1981; comunque, la sua osservazione è ineccepibile.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore.

PLACENTI, *Assessore per il territorio e l'ambiente*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei premettere che le problematiche sollevate dall'onorevole Piro con questi due emendamenti non sono state tra quelle discusse dalla Commissione, che pure ha discusso di tutto e ha avuto modo di approfondire, di sviscerare — è il termine più appropriato — analiticamente, nel profondo, tutti gli aspetti complessi e diversi della presente legge. Dico questo per evidenziare che, data la delicatezza degli argomenti che stiamo affrontando, l'esame della Commissione si è rivelato sempre estremamente opportuno anche per l'agibilità dei nostri lavori.

Ciò premesso, vorrei aggiungere che la materia dei vincoli e delle salvaguardie è estremamente delicata, tant'è che abbiamo richiesto il parere dell'Ufficio legislativo e di altri organi di consulenza della Regione, proprio per avere un quadro di riferimento giuridico più preciso e più puntuale.

Perché dico questo, onorevole Piro? Perché comprendo la sua esigenza, ritengo fondata la preoccupazione che lei esprime; però, rispetto a questa preoccupazione, non vorrei che approvassimo degli atti non supportati giuridicamente da motivazioni certe, per cui, anziché averne beneficio, potremmo ricavarne un danno.

Vorrei far rilevare, ad esempio, che l'unico atto della cui validità siamo categoricamente certi è quello relativo alla costituzione della

riserva. La natura giuridica di altri atti è invece ancora non ben definita.

Consideriamo la proposta; come si configura giuridicamente? In altri termini, l'individuazione fatta dallo stesso consiglio dei parchi o dal commissario incaricato, costituisce un atto di riferimento certo? Facciamo l'ipotesi che rispetto a questo atto venissero sollevate osservazioni da parte di terzi interessati e che ciò determinasse situazioni di contenzioso; temo che se le controversie dovessero essere risolte in sede giudiziaria, anche presso gli organi della magistratura ordinaria, potremmo a quel punto trovarci in difficoltà notevolissime.

Potremmo trovarci nelle condizioni di chi, dopo aver esperito ogni tentativo per prevenire conseguenze negative, deve poi fare i conti con un effetto *boomerang*, ritorto contro le iniziative che si volevano portare avanti.

Ecco perché sono estremamente cauto e suggerisco di definire questi aspetti quando avremo acquisito i necessari pareri che ci indichino quali siano i contesti giuridici entro cui operare. Pertanto invito l'onorevole Piro a ritirare l'emendamento.

LAUDANI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAUDANI. Signor Presidente, onorevole Assessore, considero di grande rilievo la questione posta dall'emendamento dell'onorevole Piro, anche sulla base dell'esperienza che abbiamo fatto all'interno dell'area successivamente delimitata per il Parco dell'Etna. In quel caso, poiché allegammo alla legge una cartina che conteneva le delimitazioni provvisorie, fu possibile fare scattare la norma di salvaguardia. Avanzo una proposta all'Assessore che forse consentirebbe di superare una questione che, così come posta dall'onorevole Piro, sul piano tecnico suscita anche a me perplessità. L'Assessore ha la possibilità, con un proprio decreto, di vincolare per un biennio quelle aree che ritiene siano più esposte ad attacchi speculativi. Ritengo, quindi, che in attesa della delimitazione e quindi della definizione della proposta del Parco dei Nebrodi, l'Assessore farebbe bene, sentito il parere del Consiglio regionale per la protezione naturale, ad individuare le aree da sottoporre a vincolo biennale. Poiché quello del vincolo è un istituto collaudato che riconfermiamo anche con questa normativa, la soluzione

da me prospettata potrebbe tranquillizzare l'onorevole Piro, che è presentatore di un emendamento della cui fragilità sul piano tecnico, ritengo lui stesso sia convinto. Devo aggiungere che in verità tranquillizzerebbe anche me.

PLACENTI, *Assessore per il territorio e l'ambiente*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PLACENTI, *Assessore per il territorio e l'ambiente*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'onorevole Laudani mi ha posto delle questioni...

PIRO. Lei deve dire una parola definitiva sull'argomento.

PLACENTI, *Assessore per il territorio e l'ambiente*. Credo che sia doveroso. Vorrei fare a meno di parlare, signor Presidente, però, purtroppo, non posso esimermi. In ordine alla sollecitazione, l'onorevole Laudani forse saprà che abbiamo posto, anche su suggerimento del Consiglio regionale dei parchi, la scadenza del mese di agosto come termine ultimo al commissario perché provveda a presentare la proposta.

Per quanto riguarda le altre cose esposte dall'onorevole Laudani, la linea sulla quale noi ci stiamo muovendo è proprio questa: cioè di apporre dei vincoli — almeno per il piano regionale delle riserve stiamo operando così — per quelle zone e per quelle parti delle riserve che riteniamo maggiormente esposte, appunto perché di maggiore interesse naturalistico e paesaggistico. Voglio confermare, però, che tutto questo lo stiamo facendo con un supporto giuridico che attendiamo di avere da parte dell'Ufficio legislativo e dagli organi di consulenza della Regione, in modo da essere salvaguardati il massimo possibile.

PIRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, sono stato ripetutamente invitato a ritirare l'emendamento. Ho presentato l'emendamento chiarendo, nel corso del mio intervento, che era un tentativo per cercare di porre rimedio ad una situazione che, dal punto di vista della prote-

zione naturale, per alcuni versi e in alcune zone è diventata drammatica. Il prolungarsi nel tempo delle aspettative sulla presentazione della proposta ha, com'è ovvio, provocato spinte di segno contrario, verso un utilizzo quanto più rapido e selvaggio possibile dei territori che andrebbero a far parte delle zone A) e B), in particolare, del parco.

Rispetto a questo, siccome sono stato rimproverato dall'onorevole Assessore di non aver posto la questione in Commissione...

PLACENTI, *Assessore per il territorio e l'ambiente*. No, rimproverato è un termine improprio.

CHESSARI. Si è trattato di un richiamo affettuoso, naturalmente.

VIZZINI. Dato il clima, non potrebbe essere che affettuoso.

PIRO. In termini politici, onorevole Assessore, sono stato rimproverato. Accolgo il suo rimprovero, però a mia volta lo giro al mittente, onorevole Assessore, perché lei deve ricordare — e sicuramente lo ricorderà — che durante la discussione che ha preceduto la definizione del testo del disegno di legge da parte della Commissione, nel lontano aprile o marzo del 1987, cioè già un anno e mezzo fa, quando la situazione era di un certo tipo, la questione era stata da me posta con un emendamento relativo al Parco dei Nebrodi. Ci fu allora un'ampia discussione in Commissione e da parte dell'Assessore venne ventilata una soluzione che molto si avvicinava al testo dell'emendamento che ora è stato da me proposto.

Il rimprovero, quindi, lo dobbiamo dividere a metà, onorevole Assessore; io lo accetto per quella parte che non mi ha consentito di presentare l'emendamento in tempo. Debbo dire la verità, mi è sfuggito. Lo accetto da questo punto di vista: nel mare delle cose che abbiamo dovuto affrontare, questo punto mi era inizialmente sfuggito; però il rimprovero per la parte più consistente va rivolto a chi se lo merita. Prendo atto, comunque, delle dichiarazioni che lei ha fatto: in primo luogo, che la proposta del Parco dei Nebrodi dovrebbe essere pronta entro il mese di agosto per la presentazione della proposta. Se così è, mi pare che molti dei nostri problemi cominciano ad essere risolti. Prendo atto poi, della disponibilità, che spero sia più di una disponibilità generica, ma deve

essere una disponibilità molto precisa, fattiva, da parte dell'Assessore e dell'Assessorato, di apporre vincoli là dove essi sono necessari (e fra le zone da sottoporre a vincolo metterei anche quelle di particolare interesse ricadenti all'interno del Parco dei Nebrodi), qualora la proposta del Parco dei Nebrodi entro il termine del mese di agosto poi in realtà non fosse possibile averla, o il commissario non riuscisse a presentarla. Alla luce di tutto questo, ritiro l'emendamento, onorevole Presidente.

PRESIDENTE. L'Assemblea prende atto del ritiro.

Resta da esaminare l'emendamento dell'onorevole Piro, che così recita:

Al sesto capoverso sopprimere il periodo: «classificati A, B e C, ai sensi dell'articolo 8 della presente legge».

Il parere della Commissione?

CULICCHIA, *Presidente della Commissione e relatore*. Contrario.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

PLACENTI, *Assessore per il territorio e l'ambiente*. Contrario.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(Non è approvato)

Pongo in votazione l'emendamento articolo 21 bis della Commissione, con la modifica formale di cui abbiamo detto, cioè modificando la dizione: «articolo 8 della presente legge» con: «articolo 8 della legge numero 98 del 1981».

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 22.

MACALUSO, *segretario*:

«Articolo 22.

Esecuzione di opere connesse alla diretta fruizione dei parchi. Deroghe

1. Dopo l'articolo 22 della legge regionale 6 maggio 1981, numero 98, è aggiunto il seguente:

«Articolo 22 bis. — Per la esecuzione di opere ed impianti necessari alla diretta fruizione del parco e ricadenti nelle zone C di cui all'articolo 8, possono essere ammesse singole deroghe alle prescrizioni di cui all'articolo 15, lettera e, della legge regionale 12 giugno 1976, numero 78.

L'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente provvede alle deroghe con proprio decreto, previo parere del consiglio regionale».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Comunico che è stato presentato dall'onorevole Chessari il seguente emendamento articolo 22 bis:

«Le disposizioni di cui all'articolo 15, lettera e), della legge regionale 12 giugno 1976, numero 78, non si applicano per le opere, da realizzare in zone agricole, connesse all'ammodernamento ed all'ampliamento di aziende agricole e zootecniche, comprese le residenze funzionali alla conduzione del fondo ed alle esigenze dell'imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi dell'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, numero 153».

CHESSARI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHESSARI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la legge numero 98 del 1981 prevede all'articolo 7 che, lungo tutto il contorno delle zone delimitate come parco o riserve, sono individuate adeguate aree di protezione a sviluppo controllato, allo scopo di integrare il territorio circostante nel sistema di tutela ambientale.

La stessa norma stabilisce anche che, in tali aree, vanno previste iniziative idonee a promuovere la valorizzazione delle risorse locali, con particolare riguardo alle attività artigianali, silvo-pastorali, zootecniche e alla lavorazione dei relativi prodotti, nonché alle attività ricreative. La questione della promozione del sostegno delle attività agricole, zootecniche, silvo-pastorali, artigianali, turistiche e culturali, viene affrontata anche dal titolo quarto della legge numero 98 del 1981 recante disposizioni comuni ai parchi ed alle riserve naturali.

L'articolo 24 prevede che, nelle more dell'approvazione del piano di sviluppo economico e sociale dei singoli parchi, la Regione approvi programmi di intervento che prevedano la realizzazione di opere, servizi e attrezzature per la fruizione sociale del territorio del parco, indennizzi a proprietari e imprenditori, per eventuale e comprovata diminuzione o cessazione di reddito conseguente alle disposizioni contenute nel decreto istitutivo del parco e nel regolamento della riserva. Le modifiche che si sono apportate e si stanno apportando alla legge 98 del 1981, con il disegno di legge che stiamo discutendo, non intaccano minimamente le norme che ho richiamato; ove sono previste delle modifiche, queste ripropongono integralmente le norme testé citate. È pacifico considerare che in via generale lo svolgimento delle attività agricole, zootecniche, artigianali e turistiche non è compatibile con le finalità istitutive dei parchi e delle riserve. Con l'emendamento aggiuntivo «articolo 22 bis» — poiché mi sono accorto che questa norma era inizialmente prevista nel disegno di legge del Governo, poi era stata cassata ed in seguito di nuovo riproposta — ho voluto affrontare una fattispecie analoga a quella considerata nel testo ora in discussione, per richiamare l'attenzione dell'Assemblea e del Governo su una situazione di disparità in cui si sono venuti a trovare gli operatori agricoli e zootecnici. Mentre tali attività si possono svolgere all'interno dei territori dei parchi e delle riserve, all'esterno di tali territori esse incontrano limiti ben più restrittivi.

Un agricoltore o un coltivatore diretto, che voglia ampliare o ammodernare la propria azienda o la propria abitazione rurale, non può ottenere la relativa concessione nel caso in cui si trovi ad operare a meno di 200 metri dal limite dei boschi, delle fasce forestali e dai confini dei parchi archeologici. L'articolo 57 della legge numero 71 del 1978, la legge urbanistica fondamentale della nostra Regione, ha previsto che si possono concedere deroghe alla norma che prescrive che le costruzioni debbono arrestarsi a 150 metri dalla battigia, oltre a quelle già previste dalla lettera a) dell'articolo 15 della legge numero 78 del 1976, «per opere e impianti destinati alla diretta fruizione del mare e per la ristrutturazione degli edifici esistenti anche per l'ammodernamento e l'ampliamento dei complessi produttivi e alberghieri esistenti». L'articolo 22 del disegno di legge che stiamo discutendo, testé approvato, estende la

possibilità di derogare dalle prescrizioni dell'articolo 15 lettera e) della legge regionale 12 giugno 1976 numero 78 anche per la esecuzione di opere e di impianti necessari alla fruizione del parco. Con questa norma sarà possibile autorizzare in aree distanti meno di 200 metri dal limitare dei boschi, dalle fasce forestali e dai parchi archeologici nuove costruzioni e trasformazioni edilizie per la realizzazione di strutture turistiche e ricettive, cioè di alberghi, ma non sarà possibile dare la stessa autorizzazione per nuove costruzioni e trasformazioni edilizie finalizzate alla realizzazione di strutture agricole e zootecniche.

Il fatto che in aree distanti meno di 200 metri dai boschi, dalle fasce forestali e dai parchi archeologici, gli alberghi e le strutture ricettive possano essere realizzate e le strutture agricole e zootecniche no, mi sembra, onorevole Assessore per il territorio e l'ambiente, onorevoli colleghi della sesta Commissione, onorevoli colleghi dell'Assemblea, un'assurdità sia sul piano giuridico, sia sul piano della stessa tutela ambientale. Il mio emendamento mira a rimuovere tale incongruenza prevedendo la possibilità di concedere la deroga prevista per le strutture alberghiere anche per le strutture agricole e zootecniche. Per tali ragioni faccio appello alla Commissione ed al Governo perché valutino attentamente la possibilità di risolvere il problema che ho sottoposto alla loro attenzione.

PLACENTI, *Assessore per il territorio e l'ambiente*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PLACENTI, *Assessore per il territorio e l'ambiente*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei sinceramente ringraziare l'onorevole Chessari perché, con la presentazione di questo emendamento, mi dà l'occasione di esprimere subito i miei convincimenti in ordine ad alcune valutazioni, ad alcune osservazioni di carattere generale che sono state espresse sul rapporto che intercorre tra questa legge e le attività agricole. Vorrei ribadire che non è soltanto una precisa convinzione, ma è un'assoluta certezza il fatto che da una legge di valorizzazione, oltre che di salvaguardia dell'ambiente, le attività agricole non soltanto non possano, anzi non debbano avere alcun nocumento, ma, al contrario, debbano trarre motivi di esal-

tazione e qualificazione. In diversi articoli del disegno di legge stiamo, infatti, identificando un percorso che vogliamo coerentemente perseguire come linea politica della Regione, sia per quanto attiene alla valorizzazione dell'ambiente, sia sul terreno specifico dell'abbinamento della salvaguardia e valorizzazione ambientale con l'esaltazione delle attività agricole.

Detto questo, vorrei però subito precisare all'onorevole Chessari che non c'è alcuna attinenza tra l'articolo 22 che abbiamo poc'anzi approvato e l'emendamento ora in discussione.

L'articolo 22, come lei stesso osservava, si riferisce specificamente alle opere da realizzare in deroga per la usufruzione dei parchi, delle riserve; quindi siamo nel campo specifico delle aree protette. L'emendamento che lei ci propone, invece, va al di là, investe un tema che non è più materia specifica delle riserve e dei parchi. Vorrei farle un esempio: a Favignana c'è un boschetto; ai sensi della legislazione vigente in materia di turismo sono vietate determinate attività che sono state richieste. Ora, onorevole Chessari, a conclusione di questo mio breve ragionamento, perché la invito a ritirare l'emendamento? Perché se l'intendimento che lei intende perseguire è quello di consentire nelle pre-riserve e nelle zone comunque sottoposte a tutela — nei limiti e nella compatibilità della salvaguardia dell'ecosistema — queste attività agricole e zootecniche, debbo dirle che, allo stato, niente lo preclude.

Altra cosa è, invece, prevedere, per tutte le questioni che si riferiscono all'agricoltura, una deroga generalizzata all'articolo 15 della legge numero 78 del 1976. Questa, dichiaro subito, non è più materia di competenza dell'Assessorato del territorio: è altra cosa. Ecco perché, onorevole Chessari, nel rassicurarla che la questione posta riguardante il terreno specifico delle aree protette sarà regolamentata dal decreto costitutivo dei parchi e delle riserve, la invito a ritirare l'emendamento.

CHESSARI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHESSARI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho apprezzato la serenità dell'intervento dell'Assessore per il territorio e l'ambiente; sono disposto a riconoscere che il problema sollevato con l'articolo 22 bis non riguarda i territori dei parchi e delle riserve, ma i territori

che si trovano all'esterno dei parchi e delle riserve. Quindi, se mi si dice che quella da me sollevata è materia estranea ai parchi, sono pronto a riconoscere la fondatezza di queste osservazioni; ma l'Assessore per il territorio e l'ambiente ha affermato che non rientra nelle sue competenze modificare una norma urbanistica generale. Mi dispiace che me lo dica proprio l'Assessore per l'urbanistica!

PLACENTI, *Assessore per il territorio e l'ambiente*. Non ho detto questo!

CHESSARI. Lei purtroppo ha detto questo; ma, è chiaro, la sua affermazione ha tradito il suo pensiero, come potremo verificare dal resoconto stenografico.

PLACENTI, *Assessore per il territorio e l'ambiente*. Ho richiamato una legge sul turismo.

CHESSARI. Onorevole Assessore per il territorio e l'ambiente, anche questo è discutibile. È contestabile e può essere smentito perché ho qui gli articoli di due leggi che hanno entrambe dettato norme di carattere urbanistico e quindi di sua competenza.

È vero, la legge numero 78 del 1976 riguarda il turismo, però contiene anche alcune norme di carattere urbanistico. Ma lasciamo stare la legge numero 78 del 1976! Ho citato nel mio precedente intervento, per illustrare l'emendamento, l'articolo 57 della legge regionale numero 71 del 1978 — una legge urbanistica — il quale detta norme per derogare all'articolo 15 della legge numero 78 del 1976; quindi, le osservazioni mosse nei confronti del mio emendamento, le posso accogliere solo come una sollecitazione a non introdurre questa materia nel disegno di legge in discussione. A tal proposito, dichiaro di non volere creare difficoltà, introducendo materia estranea al disegno di legge in esame e, quindi, manifesto la mia disponibilità a ritirare l'emendamento.

Lo ritiro, però, sulla base di un impegno che chiedo al Governo e all'Assemblea: quello di volere esaminare il merito della questione che ho sollevato, perché il trattamento differenziato è una incongruenza della normativa vigente, incongruenza che va eliminata.

Onorevole Piro, il disegno di legge che stiamo discutendo ribadisce le norme della legge regionale numero 98 del 1981, che garantisco-

no l'indennizzo ai proprietari che vengono danneggiati dalla emanazione delle norme attuative della legge. Ebbene, perché questo indennizzo la Regione siciliana non lo deve garantire anche a quei cittadini che sono lesi nei loro diritti e nei loro interessi immediatamente al di fuori dei parchi e delle riserve? Se c'è un limite all'edificazione persino per l'uso agricolo e zootecnico all'interno delle fasce che distano meno di duecento metri dai boschi, si deve prevedere l'indennizzo pure per questi cittadini. Ritengo che la succitata incongruenza possa essere superata prevedendo una norma generale che consenta di derogare al suddetto limite quando si tratta di iniziative che mirano all'ammodernamento e all'ampliamento delle attività agricole e zootecniche esistenti.

Perché si possono ammodernare ed ampliare gli alberghi che insistono in fasce che distano meno di centocinquanta metri dal mare e non si devono ammodernare le aziende agricole e zootecniche che distano meno di duecento metri dalle fasce forestali, dai boschi e dai parchi archeologici? Ritengo che questa materia meriti di essere oggetto di iniziativa parlamentare, e dal momento che non è possibile dare subito una risposta positiva a tale problema con questo disegno di legge — anche se sono convinto che si sarebbe potuto assumere un atteggiamento di maggiore disponibilità — dichiaro di ritirare questo emendamento, preannunziando nel contempo che l'argomento trattato sarà oggetto di una iniziativa legislativa apposita, per essere sottoposto all'esame dell'Assemblea e del Governo.

PRESIDENTE. L'Assemblea prende atto del ritiro.

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 23.

MACALUSO, *segretario*:

«Articolo 23.

Sanzioni amministrative.

1. L'articolo 23 della legge regionale 6 maggio 1981, numero 98, è sostituito dal seguente:

“Articolo 23. — Il direttore del parco, accertata, sulla base di apposito rapporto redatto dal personale di vigilanza, la violazione delle prescrizioni in materia edilizia contenute nel decreto istitutivo del parco o nel piano territoria-

le di coordinamento, ne dà immediata comunicazione al sindaco competente per territorio ed al presidente dell'Ente parco.

Decorsi quindici giorni dalla data di comunicazione della violazione senza che il sindaco del comune interessato abbia adottato i conseguenti provvedimenti, i poteri allo stesso attribuiti dalla legge regionale 10 agosto 1985, numero 37, per i casi di violazione urbanistico-edilizia, sono esercitati dal presidente dell'Ente parco.

Per la violazione dei divieti stabiliti nei decreti istitutivi del parco, nei regolamenti dei parchi e delle riserve, nonché dei decreti di vincolo biennale e delle prescrizioni per le aree inserite nel piano regionale dei parchi e delle riserve, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma variante da lire 50.000 a lire 5 milioni, secondo la gravità della violazione commessa.

La sanzione predetta si cumula a quelle eventualmente previste dalle discipline di settore.

I trasgressori sono in ogni caso tenuti, a loro spese, alla riduzione in pristino dei luoghi nonché alla restituzione di quanto eventualmente asportato dal parco.

Si applicano, altresì, in quanto non derogate dalla presente legge, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, numero 689, ivi comprese quelle relative a misure cautelari e sanzioni accessorie.

Alle irrogazioni delle sanzioni, per le violazioni commesse nell'ambito dei territori destinati a parco, provvede il presidente dello stesso, su proposta degli agenti addetti alla vigilanza; per le violazioni commesse nell'ambito di territori destinati a riserva provvede l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, su proposta dell'ente gestore della riserva.

Per le violazioni nell'ambito delle aree sottoposte a vincolo biennale e per quelle inserite nel piano regionale dei parchi e delle riserve provvede l'Assessore per il territorio e l'ambiente, su proposta degli agenti addetti alla vigilanza.

Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate a norma del presente articolo sono acquisite all'erario regionale".

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 24.

MACALUSO, segretario:

«Articolo 24.

Programmi di intervento.

1. L'articolo 24 della legge regionale 6 maggio 1981, numero 98, è sostituito dal seguente:

“Articolo 24. — Per la promozione ed il sostegno delle attività agricole, zootecniche, silvo-pastorali, artigianali, turistiche e culturali, l'Ente parco adotta programmi di intervento.

Per il raggiungimento delle finalità istitutive delle riserve gli enti gestori delle stesse possono proporre all'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente misure di intervento tra quelle di cui al quinto comma del presente articolo.

Sino all'istituzione dell'Ente parco, l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente formula programmi di intervento relativi alle aree di cui all'articolo 30, nei territori destinati agli istituendi parchi dei Nebrodi e delle Madonie.

L'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente può altresì formulare programmi di intervento per le aree indicate nello schema di piano regionale dei parchi e delle riserve.

I programmi di cui al presente articolo dovranno di norma prevedere:

a) opere pubbliche, acquisizione di immobili, servizi e attrezzature finalizzati alla valorizzazione e fruizione sociale del territorio del parco;

b) indennizzi a proprietari e imprenditori per eventuali e comprovate diminuzioni o cessazioni di reddito conseguenti al rispetto delle norme di cui all'articolo 17 e delle disposizioni contenute nel decreto istitutivo del parco o nel regolamento della riserva;

c) contributi a favore dei soggetti singoli o associati o a cooperative che intraprendano o svolgano attività produttiva nei settori di cui al primo comma”.

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato dagli onorevoli Leanza Salvatore e Firrarello il seguente emendamento:

Dopo il terzo capoverso aggiungere: «Conservano validità ed efficacia i programmi di intervento già predisposti dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente relativi al territorio del Parco dell'Etna».

Il parere della Commissione?

CULICCHIA, *Presidente della Commissione e relatore*. Favorevole.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

PLACENTI, *Assessore per il territorio e l'ambiente*. Favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Pongo in votazione l'articolo 24 nel testo risultante.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 25.

MACALUSO, *segretario*:

«Articolo 25.

Recupero del patrimonio sociale tradizionale fisso

1. Dopo l'articolo 24 della legge regionale 6 maggio 1981, numero 98, è aggiunto il seguente:

“Articolo 24 bis. — Il consiglio dell'Ente parco, o l'ente gestore della riserva, promuove, sentiti rispettivamente il comitato tecnico-scientifico e il consiglio provinciale scientifico delle riserve e del patrimonio naturale di cui all'articolo 31 bis, la tutela ed il recupero del patrimonio sociale tradizionale fisso esistente in qualunque zona del parco o della riserva, e ne regola la fruizione.

A tal fine i predetti enti dispongono, entro novanta giorni dalla loro costituzione, un censimento del patrimonio tradizionale esistente per la cui effettuazione potranno avvalersi, mediante la stipula di convenzioni, di cooperative i cui soci posseggano le qualifiche tecniche idonee all'espletamento di tale servizio. Dette cooperative, per il censimento da effettuare nelle zone dei parchi, opereranno di concerto con il personale dei parchi medesimi.

Rientrano nel patrimonio sociale tradizionale fisso, oltre ai casali ed alle abitazioni montane, anche i sentieri, i manufatti e le strutture tradizionali di ogni tipo.

Per il recupero di manufatti in precario stato di conservazione i rispettivi proprietari, i quali dovranno attenersi alle direttive dell'Ente parco o dell'Ente gestore della riserva, potranno ottenere contributi finalizzati al mantenimento delle caratteristiche tradizionali.

Al fine di consentire la pubblica fruizione di edifici di particolare interesse, l'Ente parco, o l'Ente gestore della riserva, potrà stipulare convenzioni con i relativi proprietari.

I predetti enti potranno provvedere all'acquisizione, secondo le modalità di cui all'articolo 21, ed al recupero di quegli immobili o di quei manufatti non utilizzati, per i quali i proprietari non intendano essi stessi procedere al recupero. Gli enti medesimi provvederanno altresì all'acquisizione degli immobili e dei manufatti di interesse storico, artistico e etnoantropologico esistenti all'interno del rispettivo territorio.

Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'anno finanziario 1988, la spesa di lire 8.500 milioni.

Limitatamente agli anni 1989 e 1990, la predetta spesa sarà determinata ai sensi dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, numero 47”.

PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati, dagli onorevoli Cusimano ed altri e dalla Commissione, i seguenti emendamenti aventi identico contenuto:

Al secondo capoverso sopprimere da: «per la cui effettuazione» *sino a:* «personale dei parchi medesimi».

CUSIMANO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUSIMANO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho una copia della raccolta degli emendamenti presentati e stranamente nell'emendamento presentato, a mia firma e a nome di altri colleghi, il 23 giugno trovo la dicitura “assorbito”, vedi successivi; non ho capito il perché.

PLACENTI, *Assessore per il territorio e l'ambiente*. Perché la Commissione l'ha fatto proprio.

LAUDANI. No, è di identico contenuto; si può votare anche il suo.

CULICCHIA, *Presidente della Commissione e relatore*. Possiamo votare l'emendamento dell'onorevole Cusimano.

CUSIMANO. E allora si voti il mio emendamento; è una questione di lana caprina, mi rendo conto, ma mi sembrava una cosa molto strana. Grazie.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, mi pare più che legittima l'osservazione dell'onorevole Cusimano, per cui, siccome gli emendamenti sono di identico contenuto, li voteremo contemporaneamente. Allora, visto che non ci sono interventi, con il parere favorevole della Commissione e del Governo, pongo in votazione congiuntamente l'emendamento a firma Cusimano e quello della Commissione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(Sono approvati)

Pongo in votazione l'articolo 25 nel testo risultante.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 26.

MACALUSO, *segretario*:

«Articolo 26.

Tecniche agricole e colturali tradizionali.

1. Dopo l'articolo 24 *bis* della legge regionale 6 maggio 1981, numero 98, è aggiunto il seguente:

“Articolo 24 *ter*. — Il consiglio dell'Ente parco, o l'Ente gestore della riserva, cura, d'intesa con i comuni, la trasmissione e l'utilizzo delle conoscenze delle tecniche agricole e colturali tradizionali specifiche nelle diverse zone del parco o della riserva, e che costituiscono ele-

mento caratteristico del paesaggio e della storia dei luoghi.

A tal fine i predetti enti promuovono, d'intesa con i comuni singoli o associati, appositi corsi formativi per tutti coloro che intendano avvalersene.

Lavoratori esperti o personale specializzato nella esecuzione delle opere colturali tradizionali potranno stipulare convenzioni con detti enti allo scopo di intervenire nelle aree rientranti nel territorio del parco o della riserva.

Ai proprietari di terreni, ricadenti entro i territori dei parchi e delle riserve naturali, che mantengono colture tradizionali o che utilizzano tecniche biologiche, gli enti gestori potranno erogare contributi, previa presentazione di apposita documentazione nella misura e con le modalità fissate con il decreto di approvazione del regolamento del parco o della riserva.

Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'anno finanziario 1988, la spesa di lire 1.000 milioni.

Per gli anni successivi la predetta spesa sarà determinata a norma dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, numero 47”.

PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti dalla Commissione:

Al primo comma, dopo la parola: «agricole» aggiungere: «e agricolo-biologiche»;

Al terzo comma, dopo la parola: «tradizionali e agricolo-biologiche» aggiungere: «e biologiche»;

Dopo il terzo comma aggiungere il seguente:

«In applicazione del Regolamento Cee numero 1760/87 del 15 giugno 1987, gli Enti parco e gli Enti gestori delle riserve promuoveranno tutte le iniziative atte a favorire la conversione delle tecniche agricole e colturali in uso nei territori dei parchi e delle riserve, in tecniche agricole e colturali biologiche e biodinamiche».

La Commissione intende illustrare questi emendamenti?

CULICCHIA, *Presidente della Commissione e relatore*. Il primo è un emendamento tecnico, come si evince chiaramente. Il secondo,

invece, vuole utilizzare per i parchi la possibilità dell'intervento della Cee. È vero che il Governo sta presentando un disegno di legge nel quale si occuperà organicamente della questione, ma abbiamo ritenuto di dovere inserire immediatamente una norma per destinare ai parchi alcune risorse finanziarie della Cee.

PRESIDENTE. Mi permetterei di osservare, onorevole Culicchia, che non mi pare si tratti di emendamenti tecnici, perché cambia la sostanza.

CULICCHIA, *Presidente della Commissione e relatore*. No, mi riferivo al primo soltanto.

PRESIDENTE. In riferimento al primo credo che cambi sostanzialmente il concetto; perché altro è parlare di tecniche agricole *tout court* e altro è parlare di tecniche agricole biologiche, che sono un particolarissimo aspetto delle tecniche agricole. Era solo per precisare che non è un fatto meramente tecnico.

CULICCHIA, *Presidente della Commissione e relatore*. Sarebbe meglio scrivere tecniche agricole e biologiche.

PRESIDENTE. In atto non c'è la "e".

LAUDANI. Questa va aggiunta, signor Presidente.

PIRO. Nel secondo emendamento c'è.

LAUDANI. Nel secondo è stata messa; nel primo è saltata; quindi la sua osservazione è esatta.

PRESIDENTE. Mi resta ancora una perplessità sulle "tecniche biologiche".

LAUDANI. "Coltivazioni biologiche", signor Presidente, ormai le chiamano così, che ci possiamo fare.

PRESIDENTE. Perché, esistono delle tecniche biologiche e culturali?

PIRO. «Tecniche agricole e biologiche».

PRESIDENTE. «Agricolo-biologiche», sí, ed allora non basta aggiungere semplicemente «biologiche», ma bisogna parlare di «tecniche agricole» e di «tecniche agricolo-biologiche» col trattino.

Così resta stabilito.

Non ci sono altri interventi. Possiamo intanto mettere in votazione, con le precisazioni prima fatte, l'emendamento modificativo al primo comma. Il parere del Governo?

PLACENTI, *Assessore per il territorio e l'ambiente*. Favorevole.

PRESIDENTE. Preciso che al primo comma, dopo la parola «agricole» va aggiunto «e agricolo-biologiche e culturali-tradizionali».

Pongo in votazione l'emendamento con le modifiche apportate.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Si passa all'emendamento al terzo comma: dopo la parola «tradizionali» aggiungere «e agricolo biologiche». Anche qui andrebbe messo con il trattino. Allora suggerirei di modificare l'emendamento nel seguente modo: al terzo comma, dopo le parole: «tradizionali» aggiungere «e agricolo-biologiche».

Il parere del Governo?

PLACENTI, *Assessore per il territorio e l'ambiente*. Favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Si passa all'emendamento successivo, aggiuntivo dopo il terzo comma, che recita: «In applicazione del Regolamento Cee...».

Il parere del Governo?

PLACENTI, *Assessore per il territorio e l'ambiente*. Favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Pongo in votazione l'articolo 26 nel testo risultante.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 27.

MACALUSO, segretario:

«Articolo 27.

Patrimonio faunistico domestico.

1. Dopo l'articolo 24 *ter* della legge regionale 6 maggio 1981, numero 98, è aggiunto il seguente:

“Articolo 24 quater. — L'Ente parco, o l'Ente gestore della riserva, promuove iniziative atte a salvaguardare quelle specie animali domestiche, presenti nell'area protetta, che corrono il rischio di estinzione e che hanno rilevanza storica e culturale.

A tale scopo i predetti enti potranno concedere ai residenti nei comuni interessati, che documentino il possesso di esemplari di tali specie, contributi per il loro mantenimento.

L'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente nel decreto di approvazione del regolamento del parco o della riserva stabilirà l'ammontare annuo e le modalità di erogazione dei contributi suddetti da parte degli enti gestori.

Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'anno finanziario 1988, la spesa di lire 500 milioni.

Per gli anni successivi la spesa predetta sarà determinata ai sensi dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, numero 47”.

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato dalla Commissione il seguente emendamento:

Al primo capoverso, dopo le parole: «quelle specie», aggiungere le parole: «o razze».

Non credo che ci sia bisogno di illustrarlo. Non ci sono richieste di intervento. Il parere del Governo sull'emendamento della Commissione?

PLACENTI, Assessore per il territorio e l'ambiente. Favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Pongo in votazione l'articolo 27, nel testo risultante.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 28.

MACALUSO, segretario:

«Articolo 28.

Procedura per i programmi di intervento.

1. L'articolo 25 della legge regionale 6 maggio 1981, numero 98, è sostituito dal seguente:

“Articolo 25. — I programmi di cui agli articoli 24, 24 *bis*, 24 *ter* e 24 *quater* sono approvati con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, sentiti i comuni interessati e previo parere del Consiglio regionale”.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 29.

MACALUSO, segretario:

«Articolo 29.

Priorità di finanziamenti.

1. Dopo l'articolo 25 della legge regionale 6 maggio 1981, numero 98, è aggiunto il seguente:

“Articolo 25 *bis*. — Ai comuni il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, entro i confini di un parco, è riservata la priorità sui finanziamenti regionali richiesti per la realizzazione dei seguenti interventi, impianti ed opere:

a) recupero dei centri storici e dei nuclei abitati anche al di fuori di essi, nonché di edi-

fici di particolare valore storico-culturale;

b) recupero di edilizia rurale tradizionale;

c) opere igieniche ed idropotabili;

d) viabilità rurale e connessa alle attività economiche tradizionali;

e) agri-turismo ed escursionismo naturalistico;

f) strutture turistico-ricettive, ricreative, sportive, culturali».

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato dalla Commissione il seguente emendamento:

Aggiungere il seguente capoverso:

«Il programma pluriennale economico-sociale ed i programmi annuali di intervento possono prevedere la realizzazione di opere ed interventi, finalizzati alla valorizzazione delle aree protette, nei territori dei comuni interessati al Parco, anche al di fuori del perimetro del parco stesso».

Non ci sono interventi sull'emendamento.

Il parere del Governo?

PLACENTI, *Assessore per il territorio e l'ambiente*. Favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo della Commissione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Pongo in votazione l'articolo 29, nel testo risultante.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 30.

MACALUSO, *segretario*:

«Articolo 30.

Modalità per l'istituzione dei parchi dell'Etna, dei Nebrodi e delle Madonie, e dei rispettivi enti parco.

1. L'articolo 27 della legge regionale 6 maggio 1981, numero 98, è sostituito dal seguente:

“Articolo 27. — La proposta di cui al precedente articolo è presentata dai rispettivi comitati all'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente entro 18 mesi dalla loro costituzione.

Trascorso detto termine, l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, nel caso di mancato invio della proposta, nomina un commissario *ad acta* per l'esercizio, in via sostitutiva, delle funzioni attribuite ai comitati di proposta.

L'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, sentiti i comuni interessati, previo parere del Consiglio regionale sulla proposta di cui al presente articolo e sulla accoglibilità delle osservazioni presentate, sentita la Commissione legislativa permanente per l'ecologia dell'Assemblea regionale siciliana, emana il decreto di istituzione del parco secondo le modalità di cui all'articolo 6”.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 31.

MACALUSO, *segretario*:

«Articolo 31.

Gestione dell'Ente parco.

1. Dopo l'articolo 27 della legge regionale 6 maggio 1981, numero 98, è aggiunto il seguente:

“Articolo 27 bis. — La gestione dell'Ente parco è assicurata dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente che vi provvede a mezzo di un commissario straordinario, scelto tra i direttori regionali, i dirigenti superiori e i dirigenti dell'Amministrazione regionale, che esercita le funzioni sino alla data di insediamento del presidente.

Il presidente, nominato ai sensi dell'articolo 9 bis, assume le funzioni di commissario straordinario sino all'insediamento del consiglio del Parco nonché nei casi di decadenza o scioglimento del consiglio stesso.

Le funzioni del direttore del Parco, fino alla nomina dello stesso, sono esercitate da un direttore del Parco reggente nominato tra i dirigenti o dirigenti superiori dell'Amministrazione

ne regionale in servizio presso l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.

Al commissario straordinario di cui al primo comma ed al commissario di cui all'articolo 27 compete, dalla data della relativa nomina, il trattamento previsto dall'articolo 9, quarto capoverso.

Al direttore del Parco reggente compete, oltre al trattamento di missione, una indennità la cui misura sarà determinata dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente.

Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'esercizio finanziario 1988.

Per gli anni successivi la predetta spesa sarà determinata ai sensi dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, numero 47''».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 32.

MACALUSO, segretario:

«Articolo 32.

Pubblicità degli atti.

1. L'articolo 28 della legge regionale 6 maggio 1981, numero 98, è sostituito dal seguente:

«Articolo 28. — Le proposte di cui all'articolo 4, lettera a, e quelle relative agli articoli 26 e 27, nonché il piano territoriale di coordinamento di cui all'articolo 18, il regolamento di cui all'articolo 10, il programma pluriennale economico-sociale di cui all'articolo 19 debbono essere resi di pubblica ragione mediante pubblicazione degli atti nei comuni interessati.

Entro 30 giorni dalla pubblicazione, privati, enti, organizzazioni sindacali, cooperativistiche, sociali, potranno presentare osservazioni su cui motivatamente dovrà dedurre l'ente o l'ufficio proponente e che dovranno formare oggetto preposto all'approvazione degli strumenti suddetti contestualmente alla stessa approvazione''».

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato dalla Commissione il seguente emendamento:

Al primo comma sopprimere l'inciso: «nonché il piano territoriale di coordinamento di cui all'articolo 18, il regolamento di cui all'articolo 10».

PIRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRO. Signor Presidente, l'emendamento proposto dalla Commissione tende a stralciare la previsione relativa alla pubblicità del piano territoriale di coordinamento e del programma pluriennale perché, nell'attuale formulazione, quale essa è stata votata nel corso di questa seduta, la pubblicità di tali atti viene assicurata con una procedura particolare. Volevo, tuttavia, sollevare un problema più ampio, relativo proprio all'argomento della pubblicità degli atti. L'articolo 32 prevede una casistica, stabilendo con chiarezza quali atti, ed attraverso quali forme di pubblicità, debbano essere portati a conoscenza ed a disposizione dei cittadini. Il problema però si pone nei seguenti termini: non c'è una norma di carattere generale nella legge che faccia riferimento alla legislazione relativa agli enti locali per quanto riguarda le sedute del Consiglio del Parco, la pubblicazione delle delibere e tutti quegli adempimenti necessari per l'osservanza delle regole. Non vorrei che saltasse anche quella parte dell'ordinamento degli enti locali, introdotta con la legge regionale numero 9 del 1986, che attiene alle forme di pubblicità degli atti ed all'accesso dei cittadini agli stessi. È un'esigenza fondamentale sempre, ma che in tema di parchi e di riserve è ancora più rilevante, al punto che, infatti, sono state previste per alcune fattispecie delle procedure particolari. Allora sollevo questo problema: non è il caso di prevedere una norma di carattere generale, la quale stabilisca che, per tutto quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni dell'ordinamento degli enti locali? Oppure, per quanto riguarda l'articolo 32, non si potrebbe prevedere una norma aggiuntiva, in base alla quale, per quanto non espressamente previsto in tema di pubblicità degli atti, si applichino le disposizioni dell'ordinamento degli enti locali per garantire l'accesso agli atti, la pubblicità, il diritto dei cittadini di prenderne visione, così come avviene d'altra parte per i comuni e le province? Si tratta di un punto fondamentale.

PRESIDENTE. Onorevole Piro, si deduce dal suo intervento che lei intende presentare un ulteriore emendamento.

PIRO. Sì, signor Presidente, è già pronto.

TRICOLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Nel frattempo, invito l'onorevole Piro a formalizzare l'emendamento.

TRICOLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, prendo la parola, molto brevemente, per sottolineare, a nome del Gruppo parlamentare del Movimento sociale italiano - Destra nazionale, la necessità di una maggiore chiarezza per quanto riguarda la pubblicità degli atti dell'Ente parco. Infatti, questo argomento è stato sempre oggetto di attenzione da parte delle forze di opposizione, in particolare della nostra, anche in occasione dell'approvazione della legge numero 9 del 1986, riguardante la riforma dell'ente intermedio. Personalmente, considerate anche certe esperienze nella gestione degli enti locali, abbiamo fatto presente la necessità di dare la più ampia pubblicità agli atti della pubblica Amministrazione. In questo senso molte innovazioni si sono avute con la legge numero 9 del 1986. Ora, molto giustamente, come osservava poco fa il collega Piro, nel momento in cui noi prevediamo un articolo specifico, riguardante proprio la pubblicità degli atti, se ci limitiamo a quanto è effettivamente detto nell'articolo, potrebbe sembrare che la pubblicità si esaurisca nei termini letterali indicati, con un'automatica restrizione della pubblicità.

Quindi, un emendamento che renda percorribili gli itinerari previsti dalla normativa esistente, in materia di ordinamento degli enti locali, con riferimento alla pubblicità degli atti, avrà il sostegno del nostro Gruppo.

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato dalla Commissione il seguente emendamento:

Aggiungere il seguente comma:

«Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge in materia di pubblicità e di accesso agli atti si applicano le disposizioni dell'Orel».

Il parere del Governo sul primo emendamento che prevede la soppressione dell'inciso da «nonché il piano territoriale» sino «all'articolo 10»?

PLACENTI, *Assessore per il territorio e l'ambiente*. Favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo della Commissione di cui ho dato prima lettura. Il parere del Governo?

PLACENTI, *Assessore per il territorio e l'ambiente*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Pongo in votazione l'articolo 32, nel testo risultante.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

CULICCHIA, *Presidente della Commissione e relatore*. Signor Presidente, all'articolo 32, laddove è scritto «mediante pubblicazione degli atti nei comuni interessati», forse sarebbe meglio dire «presso i comuni interessati».

PRESIDENTE. Così resta stabilito, onorevole Culicchia. Si provvederà in sede di coordinamento formale.

Comunico che è stato presentato dagli onorevoli Cusimano ed altri il seguente emendamento:

«Articolo 32 bis.

All'articolo 31 della legge regionale 6 maggio 1981, numero 98, all'elenco delle riserve naturali della provincia di Catania da istituire aggiungere: «del Monte Judica in territorio di Castel di Judica».

Onorevole Cusimano, desidera illustrare l'emendamento?

CUSIMANO. Credo che il Governo debba fare una dichiarazione.

PRESIDENTE. Allora ha facoltà di parlare l'Assessore al ramo.

PLACENTI, *Assessore per il territorio e l'ambiente*. Signor Presidente, onorevoli colle-

ghi, vorrei specificare che l'onorevole Cusimano fa riferimento all'articolo 31 della legge numero 98 del 1981, che elenca le diciotto riserve che dovevano essere costituite nella prima fase e che sono state costituite. Successivamente la stessa legge numero 98 del 1981 rinvia al piano regionale delle riserve l'individuazione delle altre riserve da costituire; tra queste, nel piano che abbiamo già adesso in fase istruttoria e che è stato mandato ai comuni, c'è anche la riserva del Monte Judica di cui qui si sta parlando.

Quindi, non c'è bisogno di specificarla, perché altrimenti dovremmo specificare anche le altre 79 che costituiscono il piano, a cui la stessa legge numero 98 del 1981 rinvia successivamente.

CUSIMANO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUSIMANO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho ascoltato le dichiarazioni dell'Assessore. Noi avevamo presentato l'emendamento perché nella zona del Monte Judica, in territorio di Castel di Judica, si stanno iniziando le grandi manovre per attaccare l'istituenda riserva, che è di estrema importanza. Noi sappiamo che le riserve, dopo la legge numero 98 del 1981, dovranno essere inserite nel piano regionale, ma desideravamo avere, qui, ufficialmente, una conferma che restasse agli atti, per far sapere che il Monte Judica fa parte di una riserva. Quindi, nello stesso momento in cui il Governo regionale rende questa dichiarazione, mi auguro che l'Amministrazione di Castel di Judica ne voglia tenere conto, anche per gli sviluppi futuri. Inviterei l'Assessore ad accelerare l'emanazione del decreto con la elencazione di tutte le riserve per evitare che, dal momento in cui una dichiarazione del genere viene fatta in Aula, al momento in cui, poi, il decreto materialmente sarà emesso, possa accadere quello che è accaduto in altre zone in cui il territorio è stato aggredito da chi non vuole l'istituzione della riserva.

Mi auguro, pertanto, che molto presto il Governo possa emanare il decreto di cui ha parlato. Detto ciò, signor Presidente, dichiaro di ritirare l'emendamento.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 33.

MACALUSO, segretario:

«Articolo 33.

*Istituzioni e compiti
dei consigli provinciali scientifici
delle riserve e del patrimonio naturale.*

1. Dopo l'articolo 31 della legge regionale 6 maggio 1981, numero 98, è aggiunto il seguente:

“Articolo 31 bis. — Presso ogni provincia regionale è costituito un consiglio provinciale scientifico delle riserve e del patrimonio provinciale scientifico delle riserve e del patrimonio naturale, in seguito indicato ‘Consiglio provinciale scientifico’.

Esso è composto:

a) dal presidente dell'Amministrazione provinciale, o suo delegato, che lo presiede;

b) dall'assessore provinciale per l'ambiente ovvero dall'assessore provinciale competente in materia;

c) dal soprintendente per i beni culturali ed ambientali, o suo delegato;

d) dal capo dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste, o suo delegato;

e) da sei docenti universitari: un botanico, uno zoologo, un geologo o vulcanologo, un giurista, un economista, un agronomo, designati dalle università dell'Isola;

f) da tre esperti scelti tra quelli designati dalle sezioni provinciali di Italia nostra, Fondo mondiale per la natura (WWF), CAI, Lega ambiente, L.I.P.U., Gruppi ricerca ecologica.

Partecipano ai lavori del consiglio provinciale scientifico i direttori delle riserve.

Le funzioni di segretario sono svolte da un dirigente amministrativo del ruolo organico della provincia.

I componenti sono nominati con delibera del consiglio provinciale; durano in carica cinque anni e possono essere confermati una sola volta.

I componenti nominati nel corso del quinquennio in sostituzione di altri durano in carica fino alla scadenza del mandato dei sostituiti.

Ai componenti il consiglio provinciale scientifico spetta per ogni seduta del consiglio stesso, in quanto dovuto, il trattamento di missione previsto dalle disposizioni vigenti, nonché la corresponsione di gettoni di presenza.

Qualora entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge i consigli provinciali scientifici non siano stati costituiti, vi provvede, in via sostitutiva, l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente.

Il consiglio provinciale scientifico fornisce alle strutture di gestione delle riserve ogni indicazione tecnica utile a conseguire i fini istituzionali delle aree medesime e ad assicurare le conoscenze scientifiche dei valori fondamentali delle aree protette.

In particolare, il consiglio provinciale scientifico:

a) elabora il piano di sistemazione di ciascuna riserva, che dovrà essere conforme alle indicazioni contenute nel decreto istitutivo, nonché nel regolamento della medesima a rispettare gli indirizzi espressi dal Consiglio regionale;

b) svolge, oltre ai compiti ad esso attribuiti dai decreti istitutivi delle riserve, qualsiasi altro compito ad esso affidato dal Consiglio regionale;

c) predispone la relazione annuale sui problemi di tutela ambientale connessi alla gestione delle singole riserve;

d) promuove, d'intesa con gli enti locali e le istituzioni scolastiche, iniziative dirette ad una più larga conoscenza dei valori naturalistici presenti nelle riserve, o in altre aree ricadenti nell'ambito provinciale;

e) esprime, se richiesto, pareri su argomenti o proposte dell'amministrazione provinciale».

PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

— dall'onorevole Lo Giudice Diego:

L'articolo 33 è soppresso;

— dalla Commissione:

alla lettera e), dopo le parole: «da sei docenti universitari», aggiungere: «esperti in materia di gestione degli ambienti naturali»;

— dagli onorevoli Ferrante, Cusimano, Ximè, Alaimo:

al punto f), dopo le parole: «Gruppi di ricerca ecologica», aggiungere le altre: «e rappresentanti delle associazioni venatorie regionali»;

— dall'onorevole Piro:

alla lettera f) aggiungere: «Ente fauna siciliana»;

— dagli onorevoli Aiello ed altri:

dopo la lettera f) aggiungere: «g) da tre esperti designati dalle organizzazioni dei produttori agricoli rappresentate nel Consiglio regionale per l'agricoltura».

Per l'assenza dall'Aula del proponente, l'emendamento dell'onorevole Lo Giudice Diego si intende ritirato.

Si passa alla discussione dell'emendamento della Commissione, relativo alla lettera e).

Il parere del Governo?

PLACENTI, *Assessore per il territorio e l'ambiente.* Favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Si passa all'esame dell'emendamento degli onorevoli Ferrante, Cusimano ed altri, alla lettera f). Per l'assenza dall'Aula degli onorevoli firmatari l'emendamento si intende ritirato.

Si passa all'esame dell'emendamento dell'onorevole Piro, alla lettera f).

Il parere della Commissione?

CULICCHIA, *Presidente della Commissione e relatore.* Favorevole.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

PLACENTI, *Assessore per il territorio e l'ambiente.* Favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Si passa all'emendamento degli onorevoli Aiello, Virlinzi ed altri: *Dopo la lettera f) aggiungere: «g) da tre esperti, designati dalle organizzazioni dei produttori agricoli rappresentate nel Consiglio regionale per l'agricoltura».*

AIELLO. Signor Presidente, dichiaro, anche a nome degli altri firmatari, di ritirarlo.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. Pongo in votazione l'articolo 33, nel testo risultante.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Comunico che è stato presentato dalla Commissione il seguente emendamento:

«Articolo 33 bis.

«Per l'esercizio dei compiti istituzionali, l'Ente Parco dell'Etna è autorizzato ad assumere, mediante contratto di diritto privato di durata triennale, un numero massimo di 15 unità di sorveglianza in possesso dei requisiti di cui alla tabella A annessa alla presente legge».

La Commissione desidera illustrare l'emendamento?

CULICCHIA, *Presidente della Commissione e relatore*. Si illustra da solo.

VIZZINI. Lo vorrei illustrato. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VIZZINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non è che sia contrario a che si provveda ai bisogni dell'Ente Parco — figuriamoci — ma desidero che si dica che le norme con le quali si procederà all'assunzione siano le stesse previste per tutte le altre assunzioni, sia pure per un'assunzione che, diciamo per finta, onorevole Culicchia, è a termine. Infatti, lo ricordo ai colleghi, norme di questo tipo ce ne sono a decine nella legislazione regionale e, sempre, successivamente sono state approvate all'unanimità altre leggi per il mantenimento del posto di lavoro.

Chiedo, quindi, che sia espressamente prevista una selezione di tipo concorsuale; altrimenti chiedo che l'emendamento venga ritirato, perché non è possibile che si deroghi alla normativa prevista per i dipendenti pubblici.

Potremmo eliminare la finzione iniziale, prevedendo sin da ora che le assunzioni siano definitive. Desidero però che venga espressamente specificato che le assunzioni saranno effettuate attraverso un pubblico concorso, per garantire a tutti la possibilità di partecipare, secondo la normativa generale prevista per il pubblico im-

piego. Infatti, ripeto, sappiamo sin da ora che questo personale resterà in pianta stabile all'Ente Parco.

CULICCHIA, *Presidente della Commissione e relatore*. Chiedo che l'emendamento venga per il momento accantonato.

PRESIDENTE. Si dispone l'accantonamento dell'articolo 33 bis.

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 34.

MACALUSO, *segretario*:

«Articolo 34.

*Contributi ai comuni
per l'acquisizione dei terreni.*

1. L'articolo 32 della legge regionale 6 maggio 1981, numero 98, è sostituito dal seguente:

“Articolo 32. — La Regione, al fine di favorire l'acquisizione da parte delle province regionali e dei comuni di terreni destinati alla formazione di parchi urbani e suburbani, anche attrezzati, può concedere contributi per le spese di acquisizione, di impianto e di gestione”».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 35.

MACALUSO, *segretario*:

«Articolo 35.

*Rideterminazione del territorio
della riserva dello “Zingaro”*

1. Dopo l'articolo 33 della legge regionale 6 maggio 1981, numero 98, è aggiunto il seguente:

“Articolo 33 bis. — Il territorio della riserva naturale orientata dello “Zingaro” sarà rideterminato con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, su proposta del Consiglio regionale, sentita la Commissione legislativa permanente per l'ecologia dell'Assemblea regionale siciliana”».

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato il seguente emendamento dagli onorevoli Laudani, Vizzini ed altri:

sopprimere l'articolo 35.

VIZZINI. Chiedo di parlare per illustrare l'emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VIZZINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, anche questa volta, per la verità, devo dire che ritengo necessario chiedere al Governo ed al presidente della Commissione di spiegare qual è la ragione di questo articolo, che a me pare molto singolare. Infatti chi ricorda la vicenda dello Zingaro — vicenda che appartiene alle lotte e alla mobilitazione democratica del popolo siciliano, che si è battuto per la conquista della legge sui parchi, per moltissimi anni osteggiata apertamente e ottenuta solo in una condizione molto particolare della vita politica siciliana alla fine della legislatura — sa bene che lo Zingaro è una conquista preziosa di questo movimento. Nella legge numero 98 del 1981 era acclusa una carta che indicava esattamente l'area della riserva dello Zingaro, prevedendo non solo il divieto ad edificare o altri vincoli, ma anche l'esproprio di terreni.

Ora, qualcuno, a distanza di otto anni dice, è stato detto più volte anche dall'Assessore, che lo Zingaro costituisce un'esperienza positiva e che la riserva viene frequentata molto dai cittadini. Però questo potrà continuare se cesseranno gli incendi, perché a Castellammare hanno bruciato 700 ettari di bosco secolare, e corre voce nei dintorni di Castellammare — che non sono frequentati dai dirigenti dell'Azienda delle foreste, che solitamente non sanno mai quello che appunto viene preannunciato — che la zona boschiva sarà prima o poi oggetto di qualche altra escursione di questi mascalzoni piromani, che appartengono al mondo del malaffare siciliano. Ora non capisco perché la riserva debba essere delimitata di nuovo se lo è già. In ogni caso, quali sono le novità? Io non ne conosco e, quindi, mi pare che sia utile sopprimere l'articolo perché per me è incomprendibile, non ne comprendo la logica.

Se sarà spiegato in modo preciso quale sia la ragione che giustifica la rideterminazione, se ne potrà discutere, ma non in questa sede.

L'Assessorato poteva, già sin d'ora, specificare le eventuali correzioni di cui ravvisasse l'opportunità. Se non si è in grado di indicare le correzioni da apportare, non si può intervenire su una materia così delicata e non penso che su tale questione possa essere consentita alcuna distrazione, proprio per l'importanza che la riserva dello Zingaro riveste.

PLACENTI, *Assessore per il territorio e l'ambiente*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PLACENTI, *Assessore per il territorio e l'ambiente*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, premetto, e mi rivolgo a lei, onorevole Vizzini, che ho citato e continuo a citare lo "Zingaro" come una delle cose più belle della Sicilia e del mondo, perché sono convinto che sia effettivamente così. L'onorevole Vizzini ricorderà perfettamente che, qualche anno fa, anche a seguito di un atto ispettivo da lui presentato, ci occupammo della perimetrazione dello Zingaro, che è l'unica riserva perimetrata, con annessa cartina geografica attraverso una visualizzazione in mappa, annessa alla legge. È l'unica riserva, quindi, che è stata perimetrata per legge. Il resto delle riserve, invece, sono state solo individuate, mentre la perimetrazione è stata demandata alla valutazione scientifica del Consiglio regionale dei parchi.

A seguito della discussione provocata dagli atti ispettivi presentati, la discussione relativa alla perimetrazione dello Zingaro si spostò in Commissione. La Commissione legislativa decise di effettuare un sopralluogo; a seguito di esso, la Commissione arrivò alla conclusione che si dovesse rivedere la perimetrazione dello "Zingaro" ed invitò l'Assessorato a procedere in tal senso, anche perché dal sopralluogo era emerso che all'interno del perimetro individuato per legge c'era una zona fortemente antropizzata, rispetto alla quale l'Azienda forestale — ente cui è stata affidata la gestione dello "Zingaro" — aveva fatto presente di non essere in condizione di operare nessuna forma di recupero di salvaguardia e di valorizzazione. Tant'è che la stessa Azienda forestale, nel procedere alla individuazione ed alla recinzione della riserva, aveva lasciato fuori questa parte fortemente antropizzata. Nel momento in cui la Commissione, a seguito del sopralluogo e della discussione, pervenne a questa conclusio-

ne, invitò l'Assessorato a prendere atto della situazione ed a modificare la perimetrazione.

L'Assessorato fece, però, presente che essendo stato il perimetro della riserva fissato per legge, soltanto una norma di legge poteva autorizzare l'Assessorato ed il Consiglio dei parchi a rivedere il perimetro della riserva.

La norma di cui stiamo parlando nasce da queste vicende. Le ipotesi sono due a questo punto: o si ritiene che il perimetro della riserva debba restare così come è stato fissato per legge (ma ciò sarebbe in contraddizione con l'orientamento della Commissione e con le conclusioni scaturite dal sopralluogo); ovvero, si ritiene, invece, di rettificare il perimetro della riserva, valutando positivamente gli elementi emersi dal sopralluogo e dalla discussione in Commissione. In tal caso bisogna approvare l'articolo perché soltanto una norma può autorizzare una revisione del perimetro della riserva. Voglio concludere evidenziando che la ridefinizione dei confini avverrebbe con una precisa garanzia; infatti, la nuova determinazione sarebbe, comunque, effettuata sentita la Commissione legislativa, che finora si è approfonditamente occupata del caso.

CULICCHIA, *Presidente della Commissione e relatore*. La Commissione chiede l'accantonamento dell'articolo.

PRESIDENTE. Così resta stabilito.

VIZZINI. La Commissione non può chiedere l'accantonamento dell'articolo senza motivare la richiesta.

PRESIDENTE. Onorevole Vizzini, in genere, se la Commissione chiede l'accantonamento di una norma, si procede in tal senso.

VIZZINI. La Commissione ha scritto in calce all'emendamento "sfavorevole". Ora chiede l'accantonamento. Ha sentito solo la mia opinione e non ha chiesto il parere del Governo. Vorrei spiegazioni.

CULICCHIA, *Presidente della Commissione e relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CULICCHIA, *Presidente della Commissione e relatore*. Signor Presidente, onorevoli colle-

ghi, ritengo opportuno intervenire per evidenziare che la Commissione ha ascoltato tanto l'intervento dell'onorevole Vizzini, quanto quello del Governo. Riteniamo opportuno che vi sia un momento di riflessione sui problemi evidenziati, per evitare che, in maniera aprioristica, la Commissione si pronunci con un "sì" o con un "no". Quindi la Commissione desidera esaminare quest'articolo più tardi, assieme agli altri articoli accantonati.

PRESIDENTE. Resta, quindi, stabilito l'accantonamento dell'articolo 35.

Comunico che è stato presentato dagli onorevoli Aiello ed altri il seguente emendamento:

«Articolo 35 bis.

All'articolo 31 della legge regionale 6 maggio 1981, numero 98, dopo le parole: «provincia di Ragusa» *eliminare l'espressione*: «Pineta di Vittoria, comune di Vittoria» *e sostituire con*: «Pino d'Aleppo».

L'onorevole Aiello intende illustrare l'emendamento?

AIELLO. Mi rimetto al testo.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

CULICCHIA, *Presidente della Commissione e relatore*. Favorevole.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

PLACENTI, *Assessore per il territorio e l'ambiente*. Favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Comunico che è stato presentato dagli onorevoli Aiello ed altri il seguente emendamento:

«Articolo 35 ter.

Il territorio della riserva naturale orientata «Pino d'Aleppo» sarà rideterminato con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, su proposta del Consiglio regionale, sentito l'Ente gestore e la Commissione le-

gislativa permanente per l'ecologia dell'Assemblea regionale siciliana».

PLACENTI, *Assessore per il territorio e l'ambiente*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PLACENTI, *Assessore per il territorio e l'ambiente*. Signor Presidente, invito l'onorevole Aiello e gli altri colleghi presentatori a ritirare l'emendamento, in quanto le proposte contenute nell'emendamento dell'onorevole Aiello sono già in corso di attuazione. Infatti, su richiesta dell'Amministrazione comunale di Vittoria, è stato effettuato un sopralluogo, come l'onorevole Aiello sa, proprio alcune settimane fa per acclarare i fatti denunciati.

A seguito del sopralluogo il Consiglio per la protezione della natura sta predisponendo una relazione. Ritengo che alla fine dell'iter amministrativo si approderà al risultato auspicato dall'onorevole Aiello. Lo invito, pertanto, a ritirare l'emendamento.

PRESIDENTE. Onorevole Aiello, ritira l'emendamento?

AIELLO. Signor Presidente, onorevole Assessore, intervengo brevemente per sottolineare come l'emendamento, in qualche modo, serva a rafforzare la determinazione del Consiglio regionale dei parchi e dell'Assessore. In ogni caso è consequenziale rispetto all'emendamento approvato, il 35 bis, che pone il problema di una esatta delimitazione dei confini della pineta «Pino d'Aleppo» della provincia di Ragusa, superando le contraddizioni, le difficoltà insorte con una titolatura sbagliata che era stata data alla pineta con la legge regionale numero 98 del 1981.

Ritengo che una affermazione per legge della necessità di una nuova delimitazione sia il passaggio giusto e necessario perché la nuova delimitazione avvenga nei termini procedurali previsti dalla legge numero 98 del 1981 e dal disegno di legge in esame. Per quanto sopra detto, insisto sul mantenimento dell'emendamento.

CULICCHIA, *Presidente della Commissione e relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CULICCHIA, *Presidente della Commissione e relatore*. Signor Presidente, anche di questo emendamento, chiedo l'accantonamento. Ne avevamo accantonato un altro di contenuto analogo, per la riserva dello Zingaro. Mi pare corretto rivedere tutte le questioni in maniera unitaria.

AIELLO. Desidero avere chiarimenti di merito. Non si può bloccare un emendamento, chiedendo semplicemente di accantonarlo. Desidero sentire la Commissione competente anche sul problema da me sollevato. Non mi pare che si possa chiedere l'accantonamento solo per bloccare la votazione sull'emendamento. Non mi pare che l'approvazione dell'emendamento possa sconvolgere alcunché.

PRESIDENTE. Onorevole Culicchia, la richiesta di accantonamento è stata avanzata a nome della Commissione?

CULICCHIA, *Presidente della Commissione e relatore*. Signor Presidente, l'accantonamento viene richiesto a nome della Commissione, a maggioranza.

PLACENTI, *Assessore per il territorio e l'ambiente*. Chiedo l'accantonamento.

PRESIDENTE. Su richiesta della Commissione, a maggioranza, e del Governo si dispone l'accantonamento dell'emendamento "articolo 35 ter".

COLOMBO. Non si può votare quando volete e quando non volete no!

VIZZINI. A me, quando ero giovane, hanno suggerito di essere sportivo. C'è chi sa esserlo e chi no.

Comunicazione di modifica del calendario dei lavori.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, comunico che l'Assemblea domani, giovedì 21 luglio 1988, non terrà le previste sedute antimeridiana e po-

meridiana, giacché in tale data è fissato a Roma un incontro con la delegazione dei presidenti dei Gruppi parlamentari dell'Assemblea, presieduta dall'onorevole Presidente dell'Assemblea, e la Commissione bicamerale per gli affari regionali, in ordine al tema dei rapporti finanziari Stato-Regione siciliana, con particolare riguardo alla proposta legislativa recentemente deliberata dal Consiglio dei Ministri di ridurre la quota versata dallo Stato alla Regione a titolo di solidarietà nazionale, ex articolo 38 dello Statuto.

Considerati i contenuti di questa comunicazione, ritengo che l'onorevole Cusimano possa trovare ampio riscontro in merito alle perplessità espresse sulle procedure regolamentari adottate. È chiaro che da questo punto di vista domani le Commissioni potranno lavorare regolarmente ove lo ritengano opportuno. Comunque, ho appreso in questo momento che la Commissione «finanza» non terrà seduta domani, poiché la seduta prevista per tale data è stata rinviata.

La seduta è rinviata ad oggi, mercoledì 20 luglio 1988, alle ore 17,30, con il seguente ordine del giorno:

I — Comunicazioni.

II — Mozioni demandate alla Conferenza dei capigruppo per l'indicazione della data di discussione: numeri 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 40, 41, 43, 45, 48, 49, 50, 51, 54, 55, 56 e 57.

III — Svolgimento, ai sensi dell'articolo 159, comma terzo, del Regolamento interno, delle interrogazioni (Rubrica «Lavori pubblici»):

numero 394: «Iniziative per fronteggiare la gravissima crisi idrica nel comune di Castrolibero», dell'onorevole Palillo;

numero 418: «Modifica del decreto assessoriale 16 luglio 1982 riguardante "Disposizioni relative al rilascio delle autorizzazioni alla circolazione dei tra-

sporti e dei veicoli eccezionali"», dell'onorevole Xiumè;

numero 457: «Valutazione del danno ambientale che potrebbe derivare dalla costruzione di due scogliere a Marina di Palma», degli onorevoli Capodicasa, Russo, Gueli;

IV — Discussione dei disegni di legge:

1) «Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6 maggio 1981, numero 98 "Norme per l'istituzione di parchi e riserve naturali"» (28/A) (Seguito);

2) «Provvedimenti di anticipazione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria in favore di lavoratori di aziende in crisi» (351-262-289-343/A) (Seguito);

3) «Norme finanziarie e di integrazione per l'attuazione della legge regionale 12 febbraio 1988, numero 2, relativa all'accelerazione delle procedure concorsuali per l'assunzione del personale» (520/A);

4) «Provvedimenti per lo sviluppo delle zone interne» (302-309-327-389/A);

5) «Perequazione dei maggiori costi di energia elettrica in favore delle imprese agricole e provvedimenti relativi alla seconda Conferenza regionale dell'agricoltura» (6-53-175/A);

6) «Interventi a sostegno delle cooperative a maggiore prevalenza giovanile» (485/A);

7) «Determinazione dei requisiti tecnici delle case di cura private per l'autorizzazione alla gestione» (540/A);

La seduta è tolta alle ore 13,35.

DAL SERVIZIO RESOCONTI

Il Direttore

Dott. Salvatore Montesanti

Grafiche Renna S.p.A. - Palermo